SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 dicembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2021.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 9 dicembre 2021, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 21973, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visti i decreti ministeriali numeri 96167 e 97433 rispettivamente del 9 e 14 dicembre 2021 con i quali si è provveduto, in data 9 dicembre 2021, all'emissione della decima *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso di interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu») 15 aprile 2021/15 aprile 2029 da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 30 dicembre 2020, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di CCTeu 15 aprile 2021/15 aprile 2029 cod. IT0005451361 per l'importo nominale di euro 2.254.500.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 100,220 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

CTZ 30.05.2022 cod. IT0005412348 per nominali euro 561.690.000,00 al prezzo di euro 100,273;

CCTeu 15.06.2022 cod. IT0005104473 per nominali euro 528.531.000,00 al prezzo di euro 100,308;

CTZ 28.09.2022 cod. IT0005422487 per nominali euro 806.396.000,00 al prezzo di euro 100,419;

CCTeu 15.12.2022 cod. IT0005137614 per nominali euro 353.770.000,00 al prezzo di euro 100,708.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 9 dicembre 2021 (regolamento 13 dicembre 2021), è la seguente:

titolo emesso		Importo nominale in circolazione
- CCTeu 15.04.2021/15.04.2029	(IT0005451361)	14.278.348.000,00
titoli riacquistati		
- CTZ 28.05.2020/30.05.2022	(IT0005412348)	15.788.810.000,00
- CCTeu 15.12.2014/15.06.2022	(IT0005104473)	14.057.910.000,00
- CTZ 28.09.2020/28.09.2022	(IT0005422487)	13.470.957.000,00
- CCTeu 15.06.2015/15.12.2022	(IT0005137614)	13.122.868.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07597

DECRETO 20 dicembre 2021.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di CTZ (Certificati del Tesoro zero coupon) 30 ottobre 2019-29 novembre 2021 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 (decreto cornice per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa;

Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento;

Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale è approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.;

Vista la propria disposizione DT 91169 del 19 novembre 2021, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 1780003/21 del 15 dicembre 2021 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP S.p.a. il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1 del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 29 novembre 2021 è stata effettuata un'operazione di rimborso parziale a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 1.000.000.000,00 di CTZ 30 ottobre 2019/29 novembre 2021 - codice ISIN IT0005388928 - in scadenza per un totale di euro 15.198.189.000,00.

2. In data 29 novembre 2021, giorno fissato per il regolamento dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare di euro 1.000.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al capitolo di spesa corrispondente - n. 9537 - Rimborso di CTZ (Certificati del Tesoro Zero *Coupon*) - è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2021

Il dirigente generale: IACOVONI

21A07632

DECRETO 22 dicembre 2021.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 96582 del 10 dicembre 2021, che ha disposto per il 14 dicembre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 96582 del 10 dicembre 2021 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2021, emessi con decreto n. 96582 del 10 dicembre 2021, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a -0,467%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,476.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,964% e a 0,531%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07642

DECRETO 22 dicembre 2021.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 88182 del 9 novembre 2021, che ha disposto per il 12 novembre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 88182 del 9 novembre 2021 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 novembre 2021, emessi con decreto n. 88182 del 9 novembre 2021, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni è risultato pari a -0,533%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,546.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -1,031% e a 0,464%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07643

DECRETO 22 dicembre 2021.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 92823 del 25 novembre 2021, che ha disposto per il 30 novembre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 92823 del 25 novembre 2021 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2021, emessi con decreto n. 92823 del 25 novembre 2021, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a -0,563%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,285.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -1,061% e a 0,435%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07644

DECRETO 22 dicembre 2021.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 84736 del 27 ottobre 2021, che ha disposto per il 29 ottobre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 84736 del 27 ottobre 2021 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 2021, emessi con decreto n. 84736 del 27 ottobre 2021, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a -0,550%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,279.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -1,049% e a 0,448%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A07645

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 dicembre 2021.

Modalità di attuazione delle disposizioni per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020, che hanno colpito il territorio delle Province di Verona, Vicenza e Padova, di cui all'articolo 46-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto, in particolare, l'art. 46-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Verona, Vicenza e Padova;

Considerato che i commi 2 e 3 del citato art. 46-*bis* dispongono, rispettivamente, che le relative modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 704 del 1° ottobre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza», con la quale, tra l'altro, è stata disposta la nomina del Commissario delegato all'emergenza e definito il piano degli interventi;

Valutato che, nel corso degli incontri tecnici attivati con il Dipartimento della protezione civile in attuazione di quanto previsto dal menzionato art. 46-*bis*, si è ravvisata l'opportunità di affidare al citato Commissario delegato la gestione delle risorse stanziate dal precitato art. 46-*bis* anche allo scopo di assicurare la sistematicità degli interventi nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, evitando duplicazioni di attività e garantendo il coordinamento delle misure già attivate con quelle ancora necessarie;

Sentito il Dipartimento della protezione civile, che, con nota n. 42294 del 1° ottobre 2021, ha trasmesso il piano degli interventi proposto dal Commissario delegato *ex* OCDPC n. 704 del 2020 da effettuarsi nelle Province di Verona, Vicenza e Padova individuate dal menzionato art. 46-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 anche al

fine del coordinamento con gli altri interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, in applicazione della medesima ordinanza;

Vista la convenzione stipulata l'11 ottobre 2021 tra il direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno e il Commissario precitato, con la quale sono state disciplinate le modalità di versamento in contabilità speciale, di impiego e rendicontazione delle risorse in argomento;

Considerato che il citato fondo di 7 milioni di euro è stato conservato a residui sul cap. 7242, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

*Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

1. È autorizzato il versamento dell'importo di 7 milioni di euro di cui all'art. 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nella contabilità speciale n. 6249 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 704 del 1° ottobre 2020, per l'adozione di misure atte a fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Verona, Vicenza e Padova, secondo il piano degli interventi unito alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno ed il medesimo Commissario in data 11 ottobre 2021, la quale, disciplinandone le modalità attuative, è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per ciascun intervento, l'indicazione dei CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni. Gli interventi sono monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

E

IL COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA

Premesso che l'art. 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato all'adozione di misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle Province di Verona, Vicenza e Padova;

Considerato che il comma 2 del citato art. 46-*bis* dispone che le relative modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 704 del 1° ottobre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza», con la quale, tra l'altro, è stata disposta la nomina del Commissario delegato all'emergenza e definito il piano degli interventi;

Valutato che, nel corso degli incontri tecnici attivati con il Dipartimento della protezione civile in attuazione di quanto previsto dal menzionato art. 46-*bis*, si è ravvisata l'opportunità di affidare al citato Commissario delegato la gestione delle risorse stanziate dal precitato art. 46-*bis* anche al fine di assicurare la sistematicità degli interventi nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, evitando duplicazioni di attività e garantendo la complementarietà delle misure già attivate con quelle ancora necessarie;

Vista la nota n. 42294 del 1° ottobre con cui il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il piano degli interventi proposto dal Commissario delegato *ex* OCDPC n. 704 del 2020, da effettuarsi nelle Province di Verona, Vicenza e Padova individuate dal menzionato art. 46-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine del coordinamento con gli altri interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, in applicazione della medesima ordinanza;

Si conviene quanto segue

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, all'esito dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, provvederà a trasferire nella contabilità speciale n. 6249 intestata al Commissario delegato per gli eventi metereologici verificatesi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza l'importo del fondo di 7 milioni di euro istituito nel proprio stato di previsione dallo stesso art. 46-*bis*.

2. Il Commissario delegato, introitato l'importo nella citata contabilità speciale, procederà a realizzare gli interventi previsti nel piano indicato in premessa, che si allega alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

3. Qualora al completamento degli interventi residuino delle economie, il Commissario delegato può utilizzarle per la realizzazione di ulteriori interventi connessi con gli eventi calamitosi verificatisi nelle province di cui in premessa, attraverso la rimodulazione del Piano degli interventi, sottoposta per presa d'atto al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, sentito il Dipartimento della protezione civile.

4. Entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario nel quale sono ultimati gli interventi, il Commissario delegato presenta al Ministero dell'interno il rendiconto contenente la dimostrazione contabile ed amministrativa della spesa.

Roma, 15 ottobre 2021

Il Direttore centrale per la finanza locale
COLAIANNI

Il Commissario delegato
DELL'ACQUA

21A07598

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00808, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1970/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 del 8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto altresì il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca recante n. 855 del 9 aprile 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 12 aprile 2021, n. 739, di attribuzione dei poteri di spesa

in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti degli uffici della *ex* D.G. per il coordinamento, e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione *cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato d.d. n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 Aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso d.d. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «*Agrifood*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione "*Agrifood"*» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale, come successivamente modificato con i decreti direttoriali del 9 agosto 2019, n. 1619, e del 24 novembre 2020 n. 1949, con l'allegata tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione "*Agrifood"*» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7923 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «*Agrifood*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00808 dal titolo «*One health, one welfare, one world* - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l'ambiente» con nota del 10 febbraio 2021, prot. n. 2144;

Vista la nota MUR del 16 febbraio 2021, prot. n. 2428, con la quale l'Amministrazione disponeva la esclusione della società S.A.Ge.M Società abruzzese gestione mangimifici società cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'avviso;

Vista la nota del 18 marzo 2021, prot. n. 4304 come integrata con la nota del 2 aprile 2021, prot. n. 5245 a seguito della richiesta del MUR di cui alla nota prot. n. 4543 del 23 marzo 2021 con cui il partenariato comunicava, a seguito dell'esclusione di cui al visto precedente, la rimodulazione del progetto ARS01_00808 dal titolo «*One health, one welfare, one world* - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l'ambiente»;

Vista la nota del 23 marzo 2021, prot. n. 4543, come integrata dalla nota dell'8 aprile 2021, prot. n. 5438 con la quale il responsabile del procedimento, chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per le variazioni di cui al visto precedente;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., relativo alla rimodulazione delle attività progettuali, acquisito dal MUR con nota del 10 maggio 2021, prot. n. 7157;

Visto il comma 5 dell'art. 14 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, il quale prevede che il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazioni di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 27 luglio 2021, prot. n. 11359 e del 29 luglio 2021, prot. n. 11503 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 2 agosto 2021, prot. n. 11625 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «*Agrifood*», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00808 dal titolo «*One health, one welfare, one world* - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l'ambiente» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° marzo 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è l'Università degli studi di Bari Aldo Moro con sede legale in piazza Umberto I n. 1, Bari e c.a.p 70121, partita I.V.A. n. 01086760723 nella persona del suo legale rappresentante Stefano Bronzini, nato a Roma il 3 gennaio 1959, codice fiscale BRNSFN59A03H501B.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale

31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° marzo 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.455.072,91 (quattromilioniquattrocentocinquantacinquemilasettantadue/91), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2943

21A07516

DECRETO 11 novembre 2021.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» ad aumentare, nella sede periferica di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da n. 15 a n. 20 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 di riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto Appulo-Lucano di terapia familiare, in Bari e Potenza, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di abilitazione all'istituto «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (già Istituto Appulo-Lucano)» ad istituire e ad attivare nella sede di Taranto corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (già Istituto Appulo-Lucano)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Potenza;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» di Bari ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Potenza e ad aumentare il numero degli allievi;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bari;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Taranto a Roma;

Visto il decreto in data 26 novembre 2013 Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di autorizzazione allo sdoppiamento della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» e della «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Kaleidos»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 22 aprile 2021;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 191 del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora» abilitata con decreto in data 6 dicembre 1994 all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, è autorizzata ad aumentare, nella sede periferica di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il segretario generale: MELINA

21A07521

DECRETO 11 novembre 2021.

Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Palermo.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 di Riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1998 relativo al riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia, oltre che nella sede di Roma, in Ancona, Catanzaro e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Siena, Napoli e Cagliari, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, e autorizzazione al trasferimento della sede in Ancona;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire la sede in Cagliari del corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», in Roma, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Montepulciano a Siena;

Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca di riconoscimento della sede periferica di Catanzaro dell'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, autorizzato con decreto ministeriale 25 giugno 1998 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 1° marzo 2004 di abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Messina;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Ancona;

Visto il decreto in data 31 gennaio 2018 di revoca dell'autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Cagliari e Siena, dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale»;

Vista l'istanza del 15 giugno 2020 con la quale il predetto istituto ha comunicato la cessazione dell'attività formativa presso la sede periferica di Palermo;

Vista l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede periferica di Palermo, adottata con decreto in data 1° marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il segretario generale: MELINA

21A07522

DECRETO 11 novembre 2021.

Abilitazione l'Istituto «Centro di terapia strategica» a trasferire la sede periferica di Firenze.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 di abilitazione all'istituto «Centro di terapia strategica» ad istituire ed

attivare nella sede di Arezzo corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di Modifiche al decreto 16 novembre 2000 di abilitazione dell'istituto «Centro di terapia strategica» ad istituire ed attivare nella sede di Arezzo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 autorizzazione all'Istituto «Centro di terapia strategica», in Arezzo, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 autorizzazione all'istituto «Centro di terapia strategica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Centro di terapia strategica» ha chiesto il trasferimento della sede periferica di Firenze, da piazza della Repubblica 5 a via dei Bardi 28;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 191 del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro di terapia strategica» è autorizzato a trasferire la sede periferica di Firenze, da piazza della Repubblica 5 a via dei Bardi 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il segretario generale: MELINA

21A07523

DECRETO 11 novembre 2021.

Revoca dell'abilitazione dell'Istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Alia.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001 di abilitazione all'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di abilitazione all'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Alia corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 5 agosto 2002 di abilitazione all'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Belpasso corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 29 settembre 2003 di abilitazione all'istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Nuoro un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 di autorizzazione all'Istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Palermo;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006 di autorizzazione all'Istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Nuoro;

Vista l'istanza del 21 settembre 2020 con la quale il predetto istituto ha comunicato la cessazione dell'attività formativa presso la sede periferica di Alia;

Vista l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata all'Istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede periferica di Alia, adottata con decreto in data 12 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il segretario generale: MELINA

21A07524

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2021.

Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», il quale indica che il Fondo nazionale

per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il comma 2 del citato art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante «Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali»;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera *a)*, che prevede che la Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il comma 7 del medesimo art. 21, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023» e, in particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» Missione 3(24) - Programma 3.2 (24.12) Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale» che ha assegnato al capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», una disponibilità, in termini di competenza, per gli anni 2021-2022-2023, pari ad euro 391.958.592,00;

Vista il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare l'art. 34-*bis* (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi) comma 1 secondo cui «A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914,00 sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

Tenuto conto che a seguito della riduzione di cui sopra la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per gli anni 2021-2022-2023, ammonta a euro 390.925.678,00;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini in età compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con uno specifico fondo dedicato;

Viste le linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera

c), in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, le cui modalità attuative sono declinate nell'allegato F, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a diciotto mesi;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera *c)*, in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Viste le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera *c)*, in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

Visto l'atto unitario di programmazione sociale Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147/2017 nella propria seduta del 28 luglio 2021 e in particolare il capitolo 1 (La strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali) e il capitolo 2 (Piano sociale nazionale 2021-2023) proposti per l'adozione in questa sede;

Considerata la circolare n. 1 del 2020 del direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19;

Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che testualmente recita: «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;

Visto inoltre il comma 2 dello stesso art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che testualmente recita: «Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi»;

Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all'adozione del Piano sociale nazionale e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per il triennio 2021-2023;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 22 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e Piano sociale nazionale 2021-2023

1. Sono adottati il capitolo 1 (La strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali) e il capitolo 2 (Piano sociale nazionale 2021-2023) dell'atto di programmazione nazionale Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147/2017 nella propria seduta del 28 luglio 2021. Detti capitoli, riportati nell'allegato A, costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il capitolo 2, Piano sociale nazionale 2021-2023, costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2021-2023 sono pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023.

1-*bis*. Le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per ciascuna annualità per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale, da rendicontare in maniera specifica.

2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2021-2023, di cui al comma 1, è riportato nell'allegata tabella 1.

3. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo triennio è riportato nell'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministe-

ro del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti è comunicata al Ministero medesimo entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato B.

4. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A.

5. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al comma precedente, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Programmazione regionale, monitoraggio e rendicontazione

1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2021-2023.

2. La programmazione, di cui al comma 1, è inserita, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, n. 103, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

In particolare, devono essere inserite le informazioni relative:

a) alla ripartizione delle risorse tra macroattività, di cui all'allegato C;

b) alle risorse e agli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'art. 4, di cui all'allegato D.

3. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalità di cui all'Allegato E, fatta salva la facoltà della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

4. Altresì, in ragione delle esigenze legate all'epidemia coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2021, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui al precedente comma è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità - P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c) in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti, sono definite nell'allegato F.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 22 ottobre 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2803

ALLEGATO

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale politiche sociali
Triennio 2021-2022-2023

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	390.925.678,00 €
Fondi destinati alle Regioni	385.925.678,00 €
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5.000.000,00 €

Tabella n. 2

Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2021-2023

Regioni	Quota (%) Col. (A)	Annualità 2021 (€) Col.(B)	Annualità 2022 (€) Col.(C)	Annualità 2023 (€) Col.(D)
Abruzzo	2,49	€ 9.609.549,38	€ 9.609.549,38	€ 9.609.549,38
Basilicata	1,25	€ 4.824.070,98	€ 4.824.070,98	€ 4.824.070,98
Calabria	4,18	€ 16.131.693,34	€ 16.131.693,34	€ 16.131.693,34
Campania	10,15	€ 39.171.456,32	€ 39.171.456,32	€ 39.171.456,32
Emilia Romagna	7,2	€ 27.786.648,82	€ 27.786.648,82	€ 27.786.648,82
Friuli Venezia Giulia	2,23	€ 8.606.142,62	€ 8.606.142,62	€ 8.606.142,62
Lazio	8,75	€ 33.768.496,83	€ 33.768.496,83	€ 33.768.496,83
Liguria	3,07	€ 11.847.918,31	€ 11.847.918,31	€ 11.847.918,31
Lombardia	14,39	€ 55.534.705,06	€ 55.534.705,06	€ 55.534.705,06
Marche	2,69	€ 10.381.400,74	€ 10.381.400,74	€ 10.381.400,74
Molise	0,81	€ 3.125.997,99	€ 3.125.997,99	€ 3.125.997,99
Piemonte	7,3	€ 28.172.574,49	€ 28.172.574,49	€ 28.172.574,49
Puglia	7,1	€ 27.400.723,14	€ 27.400.723,14	€ 27.400.723,14
Sardegna	3,01	€ 11.616.362,91	€ 11.616.362,91	€ 11.616.362,91
Sicilia	9,35	€ 36.084.050,89	€ 36.084.050,89	€ 36.084.050,89
Toscana	6,67	€ 25.741.242,72	€ 25.741.242,72	€ 25.741.242,72
Umbria	1,67	€ 6.444.958,82	€ 6.444.958,82	€ 6.444.958,82
Valle d'Aosta	0,29	€ 1.119.184,47	€ 1.119.184,47	€ 1.119.184,47
Veneto	7,4	€ 28.558.500,17	€ 28.558.500,17	€ 28.558.500,17
TOTALE	**100,00**	**€ 385.925.678,00**	**€ 385.925.678,00**	**€ 385.925.678,00**

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, completo di tutti i suoi allegati, è rinvenibile nella sezione pubblicità legale del sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

21A07630

DECRETO 5 novembre 2021.

Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 dell'8 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle misure a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», per quanto concerne in particolare l'adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL);

Considerato che all'adozione del Piano nuove competenze, di cui al medesimo intervento del PNRR si procederà con successivo decreto;

Visto l'art. 50-*bis*, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

Ritenuto di individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in parola con il presente decreto, considerato che le finalità previste sono pienamente riconducibili a quelle che si adottano con il Programma GOL;

Acquisita in data 21 ottobre 2021 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Programma GOL

1. È adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. L'adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1, costituisce parte del traguardo (milestone) di cui alla missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del PNRR.

3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui al comma 1, favorendo la consultazione delle parti sociali, le regioni e le province autonome adottano un Piano regionale per l'attuazione di GOL. Il Piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui è inviato per l'esame entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.

Art. 2.

Risorse

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma GOL, in sede di prima applicazione, è assegnata alle regioni e alle province autonome una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualità 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,40;

b) quota regionale dei beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l'impiego ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019, al netto di esclusi ed esonerati dagli obblighi, *stock* di beneficiari correnti al 30 giugno 2021 (fonte ANPAL); peso assegnato: 0,10;

c) quota regionale persone in cerca di occupazione, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,35;

d) quota regionale occupati, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,05;

e) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,10.

3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Gli indicatori di cui al comma 2 sono utilizzati solo in sede di prima applicazione. Per i successivi riparti, cui si procederà annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome, si individuano i criteri di ripartizione delle risorse sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati.

5. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 75% all'atto dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3. All'erogazione delle risorse residue si provvede una volta rendicontato l'utilizzo nelle modalità previste di almeno il 50% del totale indicato nella medesima Tabella 1.

Art. 3.

Obiettivi

1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono fissati gli obiettivi che le regioni e le province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2022, riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B.

2. Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milestone) M5C1-2, di cui all'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, citata in premessa, concernente l'entrata in vigore entro il termine del 31 dicembre 2022 di tutti i Piani di cui all'art. 1, comma 3, e il raggiungimento in ciascuna regione e provincia autonoma dell'obiettivo indicato nella Tabella 2, sezione (C), dell'Allegato B.

3. Nel rispetto degli obiettivi e del traguardo di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome assicurano, tra l'altro, in coerenza con quanto previsto nel Programma GOL alla sezione 5 «I beneficiari», che gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità, siano attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica. Le regioni e le province autonome assicurano altresì che sia data priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabili-

tà, giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con almeno cinquantacinque anni, in maniera da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo secondario M5C1-3 secondo il quale le citate categorie rappresentino almeno il 75% del totale di 3 milioni di beneficiari del Programma entro il termine del 2025.

4. L'ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome, che si impegnano alla puntuale rilevazione dei dati finanziari, fisici e procedurali secondo le indicazioni che verranno fornite, in particolare per l'invio al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Anche nelle fasi iniziali del Programma, è comunque garantita la trasmissione dei dati e dei documenti - in particolare, quelli riferiti al conseguimento di milestone e *target* - mediante invii concordati e coordinati.

5. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL, criticità nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e del traguardo di cui al comma 2, l'ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le regioni e le province autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione e, d'intesa con le medesime e con il supporto di ANPAL Servizi S.p.a., attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 4.

Comitato direttivo

1. Al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione al Programma, con decreto del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato direttivo di GOL, organismo coordinato dal direttore dell'ANPAL in cui sono rappresentate tutte le regioni e le province autonome, oltre all'ANPAL medesima e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale della consulenza scientifica di INAPP e del supporto di ANPAL Servizi S.p.a..

2. Il Comitato direttivo, con compiti propositivi e istruttori rispetto all'attuazione del programma, ha specifica funzione di cabina di regia per l'attuazione e il monitoraggio, valutando gli interventi e le attività realizzate in termini di efficacia ed efficienza, anche in rapporto ai target e milestone fissati.

3. Il Comitato direttivo si esprime altresì su ogni variazione delle misure e degli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi e dei costi ammissibili, fatto salvo quanto previsto e specificato nei Piani regionali.

Art. 5.

Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di cui all'art. 1, comma 3, sono assegnate alle regioni le risorse di cui al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale. Le risorse, iscritte sul capitolo n. 2050 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 5 «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» - Missione 26 «Politiche per il lavoro» - Programma 6 «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione» - Azione 3 «Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito», sono finalizzate alla realizzazione di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della NASpI. A tal fine le regioni sperimentano progetti formativi secondo le indicazioni di cui ai percorsi 2, 3 e 5 contenuti nella Sezione 6 del programma GOL, di cui all'Allegato A.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), flusso annuale, annualità 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,80;

b) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19 (dati comunicati dall'INPS); peso assegnato: 0,20.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2021
Ufficio di controllo atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2928

ALLEGATO *A*

Il Programma
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori
GOL

1. Il contesto

Le politiche attive del lavoro e la ripresa post-crisi da COVID19

Il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori nasce nell'ambito delle iniziative varate dal Governo ritenute necessarie ad accompagnare la ripresa economica dopo la crisi dovuta alle conseguenze della pandemia.

Nella gestione della crisi sono stati messi in campo strumenti che hanno evitato conseguenze economiche e sociali ben più drammatiche di quelle che comunque sono state vissute. In questo contesto, particolarmente significativa è stata l'estensione a tutti i lavoratori degli strumenti di protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro e la corrispondente introduzione di un blocco in via eccezionale dei licenziamenti.

Come si può vedere nella Figura 1[1], le conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro – pur evidenti, soprattutto a fronte dei valori stimati che avrebbero potuto esserci in assenza della crisi epidemiologica – sono state comunque contenute dalle misure messe in campo, che hanno permesso di accompagnare i mesi più critici limitando le cessazioni dei posti di lavoro fino a quando il quadro economico è mutato. Come si può osservare, infatti, a partire dalla primavera del 2021 – perlomeno nei termini del complesso di attivazioni nette di posti di lavoro – si è tornati ai livelli del 2019, se non superiori. E i dati più recenti indicano che la ripresa tende a consolidarsi, seppure nel mercato del lavoro prevalga ancora una condizione di incertezza,

[1] Tratta da *Il mercato del lavoro: dati e analisi. Le comunicazioni obbligatorie*, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Banca d'Italia, n. 4, luglio 2021

considerato che la crescita dei posti di lavoro è sostanzialmente trainata da contratti di lavoro a temine.

Figura 1

Attivazioni nette
(*migliaia di unità*)

Fonte: elaborazione su dati delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; cfr. *Nota Metodologica*.
(1) Medie mobili a 7 giorni. — (2) Flussi espressi in differenza rispetto all'evoluzione attesa sulla base dello scenario macroeconomico formulato nel Bollettino economico n.1, 2020, Banca d'Italia.

La crisi ha colpito i settori economici in maniera diversa, in particolare interessando soprattutto il settore dei servizi e – a differenza che in passato – relativamente meno il manifatturiero e le costruzioni: sono i settori a prevalenza del lavoro di donne, giovani e lavoratori con basse competenze. In generale, sono quindi le persone più vulnerabili che presumibilmente soffriranno di più delle conseguenze economiche della pandemia (cfr. Figura 2[2] e Figura 3[3]).

Nella prospettiva del graduale ritorno agli strumenti ordinari di gestione della crisi – comunque in corso di riforma in senso universalista, superando la frammentazione degli ammortizzatori sociali che l'emergenza ha palesemente manifestato – è inevitabile attendersi un riassestamento di sistema, con una accelerazione di processi di

[2] Tratta da *Rapporto annuale 2021 – La Situazione del Paese*, ISTAT, 2021.
[3] Tratta da *Il mercato del lavoro: dati e analisi. Le comunicazioni obbligatorie*, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Banca d'Italia, n. 1, gennaio 2021.

cambiamento strutturale già in corso – *in primis*, la doppia transizione verde ed ecologica – e l'emergere allo stesso tempo di nuovi rischi accanto a nuove opportunità.

Figura 2

Dinamica dell'occupazione nei settori di attività economica per titolo di studio.

Anno 2020 (variazioni assolute in migliaia rispetto al 2019)

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, vecchia serie

Figura 3

Attivazioni nette cumulate dal 1° gennaio per genere e età

(differenze rispetto allo stesso periodo del 2019; unità ogni 100 dipendenti)

Fonte: elaborazione su dati delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Medie mobili a sette giorni; ogni 100 dipendenti del settore privato non agricolo del 2019. I dati fanno riferimento all'età al momento della Comunicazione; nel confronto tra anni diversi non si tiene conto dell'eventuale passaggio da una classe all'altra. Cfr. *Nota metodologica*.

È in questo spazio – mano a mano che la situazione sanitaria si normalizza e l'economia ritorna al suo funzionamento ordinario – che le politiche attive del lavoro acquisiranno una rilevanza fondamentale per accompagnare il cambiamento.

Le politiche attive – se ben disegnate e indirizzate – possono evitare che l'impatto della crisi sulle persone che ne sono coinvolte – in particolare, le più fragili e vulnerabili – diventi di lungo periodo, facilitandone un più rapido ricollocamento sul mercato del lavoro.

2. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Le politiche attive del lavoro nell'ambito del PNRR

Al fine di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia, l'Unione Europea ha varato uno strumento finanziario senza precedenti, per dimensioni finanziarie e per strumenti messi in campo: il dispositivo ("*facility*") per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo dichiarato è quello di "*rendere le economie e società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni ecologica e digitale*". Le riforme e gli investimenti finanziati con questo strumento sono stati poi adottati dai Paesi membri nell'ambito dei loro Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR).

La Commissione Europea, nelle linee guida per la redazione dei Piani, aveva da subito individuato sette sfide comuni a livello europeo (*European Flagship*) al fine di orientare le scelte nazionali. Tra queste viene indicata la necessità di un investimento ambizioso sulle competenze dei lavoratori: "*upskill and reskill*".

Nell'ambito del PNRR italiano tale sfida è affrontata, con riferimento ai lavoratori, nell'ambito della Missione 5, componente 1 (oltre che nella Missione 4, con riferimento al sistema dell'istruzione). E' in questo contesto che si inserisce il Programma GOL, l'iniziativa che costituisce il perno dell'azione di riforma nell'ambito delle politiche per il lavoro del Piano, accompagnato da un Piano strategico nazionale sulle Nuove

Competenze (PNC) – da considerarsi in una logica integrata per la parte che riguarda la formazione dei lavoratori nel Programma, oltre che inclusivo di un rafforzamento del sistema duale – ed in sinergia con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, già finanziato in buona parte a valere sul bilancio dello Stato e che diventa parte anch'esso del PNRR. A tali interventi, nell'ambito della componente 1, si aggiunge un investimento sulla creazione di imprese femminili, oltre alla creazione di un sistema nazionale per la certificazione della parità di genere (cfr. Figura 3).

Figura 3

La Missione 5, Componente 1, del PNRR

OBIETTIVI GENERALI:

M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO

- Potenziare le politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e la formazione professionale: Sostenere l'occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l'ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell'ambito del nuovo "Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)", e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l'adozione del "Piano Nazionale Nuove Competenze".
- Rafforzare Centri per l'Impiego (*Public Employment Services* - PES): Promuovere interventi di *capacity building* a supporto dei Centri per l'Impiego, con l'obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche finalizzati alla riqualificazione professionale (*upskilling* e *reskilling*), mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali.
- Favorire la creazione di imprese femminili e l'introduzione della certificazione della parità di genere. Realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell'"imprenditorialità femminile". L'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere mira ad affiancare le imprese nella riduzione dei divari nella crescita professionale delle donne e alla trasparenza salariale.
- Promuovere l'acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni: favorire il *matching* tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del "Sistema Duale" e dell'istituto dell'apprendistato, e il potenziamento del "Servizio Civile Universale" per i giovani tra i 18 e i 28 anni

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

6,66 Mld

Totale

Ambiti di intervento/Misure	Totale
1. Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione	6,01
Riforma 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione	4,40
Riforma 1.2: Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso	-
Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego	0,60
Investimento 1.2: Creazione di imprese femminili	0,40
Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere	0,01
Investimento 1.4: Sistema duale	0,60
2. Servizio civile universale	0,65
Investimento 2.1: Servizio civile universale	0,65

In realtà, già la legge di bilancio aveva previsto risorse dedicate in un apposito Fondo – a valere su REACT-EU – da destinare ad un nuovo programma di «Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» nella prospettiva di riforma delle politiche attive del lavoro, da definire con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni. In particolare, con il decreto «*sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze*» (art. 1, co. 324, della legge n. 178 del 2020).

I contenuti di tale previsione normativa sono quelli oggetto di questo Programma, essendo stata estesa la portata dell'intervento con l'inserimento nel PNRR. Ora, infatti, il Programma GOL – in combinazione con gli altri interventi – assume caratteristiche di riforma di sistema, considerato l'orizzonte temporale previsto e l'ammontare di risorse complessivo. A ciò si aggiunga, come elemento costitutivo della riforma, la definizione di *milestone* e target, tappe imprescindibili di verifica dei risultati attesi da cui dipendono i finanziamenti UE per il Piano.

In particolare:

- l'orizzonte temporale è il quinquennio 2021-25;
- le risorse destinate direttamente a GOL sono pari a 4,4 miliardi di euro, oltre ai 500 milioni di euro a valere su REACT-EU;
- i *milestone* e i target sono i seguenti:
  - ✓ *Milestone 1*: entrata in vigore del decreto interministeriale per l'approvazione di GOL – oltre che di quello per l'approvazione del Piano Nuove Competenze – entro il 2021;
  - ✓ *Milestone 2*: adozione di Piani regionali per la piena attuazione di GOL e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari complessivi del Programma entro il 2022;
  - ✓ *Target 1*: almeno **3 milioni di beneficiari di GOL** entro il 2025. Di questi almeno il 75% devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;
  - ✓ *Target 2*: almeno **800 mila** dei su indicati 3 milioni devono essere **coinvolti in attività di formazione**, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali;
  - ✓ *Target 3*: almeno **l'80% dei CPI** in ogni regione entro il 2025 **rispetta** gli standard definiti quali **livelli essenziali** in GOL.

Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego

Come già accennato, il Programma GOL va considerato in stretta connessione con il Piano di potenziamento dei centri per l'impiego, varato nel 2019[4] soprattutto per gestire nell'immediato l'avvio del Reddito di cittadinanza e il conseguente impatto sui centri per l'impiego, e significativamente integrato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 22 maggio 2020, che ha in particolare previsto i criteri

[4] DM 28 giugno 2019, n. 74.

e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego (art. 1, co. 258, l. n. 145 del 2018).

Parte di queste risorse – 400 milioni di euro sul totale pari a 467,2 milioni di euro per il 2019 e 403,1 milioni di euro per il 2020 – è stata posta, come progetti "in essere", a valere sul PNRR, che ha poi previsto un finanziamento aggiuntivo di ulteriori 200 milioni di euro (M5C1, Investimento 1 "*Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)*"). Nel complesso, quindi, si tratta di 1,07 miliardi di euro – riassumendo, 600 milioni a valere sul PNRR e il resto sul bilancio dello Stato – il cui utilizzo è condizionato, ai sensi del citato DM n. 59 del 2020, dall'adozione di un Piano regionale di attuazione.

A ciò si aggiunga che nel 2021 il legislatore ha previsto la conclusione del processo triennale di rafforzamento degli organici[5]. Si tratta di un investimento che a regime (cioè a decorrere dal 2021) comporterà un onere di 464 milioni di euro annui e che permetterà alle Regioni di più che raddoppiare il numero di unità di personale impiegata nei centri per l'impiego: al completamento delle assunzioni, quindi, si passerà dai circa 8 mila operatori precedentemente presenti a quasi 20 mila.

Si tratta di un investimento fondamentale perché le misure di politica attiva previste in GOL possano poi trovare una concreta attuazione territoriale. Pur essendo la piena cooperazione tra pubblico e privato – come si vedrà più avanti – uno dei principi cardine del Programma, non vi è dubbio che affinché il sistema pubblico possa operare il suo naturale ruolo di regia sul territorio, necessiti di essere adeguatamente rafforzato per superare le difficoltà accumulatesi negli anni e che notoriamente affliggono il sistema.

Si è quindi di fronte alla convergenza di un processo di rafforzamento strutturale dei servizi territoriali e di un rilancio delle politiche attive messe in campo da tali servizi.

[5] L'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza l'assunzione 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, con una spesa di 120 milioni di euro nel 2019 e 160 a decorrere dal 2020. L'art. 12, co. 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, autorizza l'assunzione di ulteriori 3.000 operatori nel 2020 e 4.600 nel 2021, con un onere di 120 milioni di euro nel 2020 e 304 a decorrere dal 2021.

La trasposizione di parte del Piano di potenziamento all'interno del PNRR permette anche di mutuarne le condizionalità e cioè di legarne il finanziamento a specifici target.

In particolare:

- ✓ *Target 4:* almeno 250 CPI hanno completato entro il 2022 il 50% delle attività (escluse le infrastrutturali) previste nel Piano regionale di rafforzamento
- ✓ *Target 5:* almeno 500 CPI hanno completato tutte le attività previste nel Piano regionale entro il 2025.

Il Piano per le nuove competenze

Parallelamente al Programma GOL, nell'ambito del PNRR il Governo si è impegnato all'adozione di un Piano Nazionale Nuove Competenze. L'obiettivo principale del Piano è quello di definire livelli essenziali della formazione professionale per tutto il territorio nazionale. Nello specifico, comunque, il Piano permetterà di definire più puntualmente le caratteristiche e gli standard della formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati che entreranno in GOL. L'accento sarà posto – come vedremo anche più avanti – anche sulla previsione delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro nel breve e nel medio termine:

Più in generale, l'obiettivo è comunque quello di dotarsi di una cornice unitaria di riferimento per il settore della formazione professionale – di cui GOL evidentemente potrà beneficiare – che includa anche i documenti strategici già adottati, come ad esempio il recente Piano strategico nazionale per le competenze degli adulti, nonché gli specifici investimenti previsti nell'ambito del PNRR, come i 600 milioni di euro per il rafforzamento del sistema duale, a fronte dei quali è stato previsto un target di almeno 135 mila ragazzi/e partecipanti in più al sistema entro il 2025.

3. Gli obiettivi del Programma

In sintesi, gli obiettivi del Programma possono essere così riassunti:

- **Centralità dei livelli essenziali delle prestazioni:** una problematica nota della nostra rete dei centri per l'impiego è la notevole – a volte, estrema – eterogeneità, sia in termini quantitativi che qualitativi, delle prestazioni e dei servizi garantiti. Un obiettivo fondamentale del programma non può che essere quindi l'uniformità dei servizi su tutto il territorio nazionale. Le prestazioni del Programma devono costituire livelli essenziali, in relazione a specifici target di popolazione, con un salto di qualità rispetto al passato nel senso dell'esigibilità sulla base delle risorse disponibili;
- **Prossimità dei servizi**: appare una delle sfide più importanti dei prossimi anni. I centri per l'impiego in Italia sono circa 550 e mancano quindi di diffusione capillare. Occorre indirizzare gli investimenti sia nella direzione dell'offerta di servizi in forma digitale, anche sfruttando l'esperienza maturata con la pandemia, sia di una presenza fisica maggiore (nuove sedi, strutture leggere mobili, accordi con i comuni ed altri soggetti accreditati per sportelli anche ad accoglienza non continuativa, ecc.), considerate anche le risorse del Piano di potenziamento (*cfr. supra*);
- **Integrazione con le politiche attive regionali**: nell'ottica dei livelli essenziali, una volta definite in maniera condivisa le politiche nazionali del presente Programma, sono le Regioni e le Province Autonome che le attuano. Da questo punto di vista bisogna evitare il più possibile canali separati di intervento e sovrapposizioni tra strumenti aventi le medesime finalità, che possono solo produrre inefficienze. Fermo restando che le risorse nazionali sono aggiuntive e non sostitutive di quelle regionali, vanno costruite modalità attuative che evitino complicazioni amministrative permettendo differenziazioni territoriali in una cornice unitaria nazionale. In altri termini, definito lo standard nazionale, che è uguale in tutto il territorio, sono di norma le Regioni che nel Piano regionale attuativo di GOL definiscono le politiche che rispettino tali standard,

eventualmente prevedendo anche interventi aggiuntivi a valere sulle proprie risorse. Essenziale a tal fine è la costruzione di un repertorio nazionale delle politiche regionali, in maniera da «tradurre» le eventuali specifiche prestazioni regionali in quelle definite in GOL. Allo stesso tempo, è auspicabile il massimo coordinamento tra le misure a valere sulle risorse nazionali e quelle a valere sulle risorse regionali, assicurando complementarità e – con riferimento agli interventi sulla medesima persona – indicando nel Piano regionale di attuazione il limite alla cumulabilità delle misure;

- **Integrazione con le politiche della formazione:** bisogna superare la separazione – prassi corrente in molti territori – tra le politiche della formazione e le politiche attive del lavoro. La personalizzazione degli interventi richiede l'attivazione di formazione dedicata, sulla base dei fabbisogni rilevati. Perché la domanda e l'offerta di formazione si incrocino, è necessario rivedere le prassi muovendo verso standard nazionali – nell'ottica dei livelli essenziali – sia di definizione della domanda (analisi delle competenze dei lavoratori in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro) sia dell'offerta (personalizzazione degli interventi, flessibilizzazione erogazione, ecc.). Sarà il Piano Nuove Competenze – che avrà comunque obiettivi più ampi di GOL – ad entrare nello specifico degli standard della formazione. Ma per restare nell'ambito del Programma, le Regioni avranno cura di indicare nel loro Piano attuativo le modalità con cui la formazione erogata in GOL abbia le caratteristiche sopra evidenziate, anche con riferimento alla contestualità dell'attivazione di politiche attive e formazione una volta che il lavoratore sia preso in carico. Allo stesso tempo, nel Piano andrà assicurata coerenza tra quanto previsto in GOL e il più ampio ambito delle politiche formative regionali a valere su altre risorse, in particolare, evitando sovrapposizioni ed assicurando complementarità con gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo (FSE+);
- **Rete territoriale dei servizi:** l'integrazione tra i servizi territoriali è cruciale, soprattutto per i più fragili. In alcuni casi, è necessario un intervento sulle competenze di base, più che sulla formazione professionale, ovvero integrato

con essa, che chiama in causa un coordinamento con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). In altri casi, è essenziale la collaborazione con i comuni per la definizione di politiche integrate. Si pensi alla disponibilità di servizi territoriali di cura – servizi per l'infanzia e servizi per la *long-term care* – per promuovere l'offerta di lavoro femminile o alla necessità di una programmazione integrata con i servizi socio-sanitari nel caso delle persone con disabilità o alla rilevanza di percorsi educativi accanto a quelli di orientamento al lavoro per le persone più lontane dal mercato del lavoro;

- **Cooperazione tra sistema pubblico e privato**: le Agenzie per il lavoro sono a tutti gli effetti parte della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015). Stesso ruolo svolgono i soggetti accreditati per la formazione professionale. Diffusa è anche sui territori la collaborazione con il privato sociale e altri soggetti riconosciuti dalle Regioni con propri provvedimenti. Il Programma GOL è una occasione per far crescere in maniera strutturale la cooperazione tra i servizi pubblici e quelli privati, anche nella condivisione delle informazioni, ad esempio favorendo la trasparenza della domanda di lavoro proveniente dalle imprese mediante la collaborazione tra le piattaforme di *recruiting* pubbliche e private. Si deve necessariamente imparare dalle lezioni del passato e stabilire regole che permettano di coinvolgere il sistema privato, anche in relazione alle persone con minori *chanches* occupazionali. In particolare, la messa a fattor comune dei fabbisogni di competenze identificati e della disponibilità di offerte di lavoro è cruciale per il successo del Programma;
- **Personalizzazione degli interventi**: l'insieme dei lavoratori in transizione, disoccupati e in cerca di occupazione, a cui GOL si rivolge, è molto eterogeneo quanto a vicinanza al mercato del lavoro. Il supporto che le politiche attive possono fornire deve essere differenziato a seconda dell'età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, ma anche del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali. La personalizzazione

degli interventi è pertanto cruciale perché gli stessi siano appropriati, in particolare per i più fragili e vulnerabili;

- **Coinvolgimento delle imprese e del territorio**: vanno individuate modalità di coinvolgimento degli operatori economici locali perché i centri per l'impiego, in collaborazione con i soggetti accreditati, possano costituire un punto di riferimento nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale. Ove ricorrano le condizioni – ad esempio, per la presenza di attori che orientano il mercato del lavoro locale o per specifica vocazione settoriale territoriale – possono essere sperimentate soluzioni «negoziate» che facilitino l'ingresso in azienda – dei veri e propri «patti territoriali», anche volti a fornire strumenti dedicati in termini di formazione condizionati all'assunzione;
- **Rafforzamento capacità analitiche**: nel periodo di vigenza di GOL osserveremo presumibilmente l'accelerarsi di processi di cambiamento strutturale dell'economia, con immediati effetti sul mercato del lavoro. La capacità di lettura del mercato del lavoro locale e delle tendenze in atto è essenziale per anticipare il cambiamento e accompagnarlo favorendo una rapida ricollocazione dei disoccupati. In questo contesto è cruciale lo sviluppo o il rafforzamento degli strumenti analitici di conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali *skills intelligence* e *skill forecasting,* in maniera integrata con il livello nazionale, che può operare in sussidiarietà ove tali strumenti non siano già disponibili;
- **Innovazione, sperimentazione, valutazione**: in GOL devono trovare spazio anche interventi innovativi e sperimentali, che possano costituire base per il cambiamento nell'ottica della condivisione delle buone prassi (e delle cattive). L'obiettivo è lo *scale-up* di progetti innovativi su piccola scala che si dimostrano efficaci ovvero la valutazione di politiche in atto, in modo che sulla base di evidenze il più possibile rigorose possano essere modificate per il meglio;
- **Programmazione orientata ai risultati**: il meccanismo di finanziamento del PNRR è del tutto innovativo rispetto alla modalità ordinaria di erogazione delle risorse del Bilancio nazionale, ma anche rispetto al passato utilizzo dei Fondi

strutturali europei. La condizionalità del finanziamento in relazione al raggiungimento dei *milestone* e dei target applicata dalla UE ai paesi membri per tutti i progetti del PNRR deve essere la regola anche in GOL per il finanziamento degli interventi in capo alle Regioni e alle Province Autonome, che sono i soggetti attuatori;

- **Sistema informativo unitario e monitoraggio capillare**: in un sistema come quello italiano, in cui la programmazione delle politiche attive del lavoro e l'erogazione dei servizi territoriali è di competenza regionale, dotarsi di un sistema informativo unitario risulta essenziale non solo per il monitoraggio dell'attuazione del Programma, ma, più in generale, a garanzia dell'uniformità (o, perlomeno, più realisticamente nel breve periodo, della tendenza all'uniformità) delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Peraltro, alcuni dei target di GOL sono espressi a livello di singolo centro per l'impiego e quindi le informazioni devono essere disponibili con riferimento ai singoli punti di erogazione delle politiche. Con GOL, pertanto, deve accelerare e portarsi a compimento il processo avviato con il decreto legislativo n. 150 del 2015 (anzi, prima di esso, con Garanzia Giovani), di interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e quello centrale in maniera che l'avanzamento del Programma su tutto il territorio nazionale possa osservarsi capillarmente e in tempo reale ed eventuali correttivi possano essere tempestivamente adottati. Parte essenziale di questo processo è la piena realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, per restituire al lavoratore e registrare in senso dinamico gli interventi di GOL.

4. Promozione e accesso ai servizi

La sfida della prossimità

Per un programma come GOL, che ha l'ambizione di riformare le politiche attive del lavoro nel Paese, è fondamentale che l'informazione, la consulenza e l'orientamento sui servizi offerti sia diffusa sul territorio e facilmente accessibile.

L'accesso al Programma non deve essere un mero passaggio burocratico – una "registrazione", magari al solo fine di ottenere o mantenere una prestazione economica –

ma l'attivazione di un percorso nei servizi appropriato rispetto alle caratteristiche di chi lo intraprende e comunque finalizzato a migliorare le *chanches* di occupabilità.

È in questo senso che i centri per l'impiego, in quanto presidio territoriale pubblico per l'erogazione delle politiche attive del lavoro, devono interpretare il loro ruolo di porta d'accesso a GOL.

Per svolgere questo ruolo, i centri per l'impiego devono aprirsi alla comunità, diventare servizi presenti e riconosciuti nel territorio, parte di una rete con gli altri servizi territoriali. Considerata la scarsa capillarità (cfr. Figura 5) – 550 centri per l'impiego in tutto il Paese, in media quindi poco meno di una struttura ogni 100 mila abitanti – appare fondamentale da questo punto di vista promuovere maggiore prossimità dei servizi.

Figura 5

La distribuzione dei centri per l'impiego in Italia[6]

[6] In corso di aggiornamento, con particolare riferimento alle sedi decentrate

I servizi digitali

In gran parte del Paese, anche nell'ambito delle politiche attive del lavoro, durante la pandemia sono stati rapidamente sviluppati strumenti di comunicazione a distanza, essenziali per garantire il servizio durante i periodi di più severe restrizioni al movimento della popolazione. Tale esperienza non solo deve proseguire, ma essere promossa dove non realizzata e rafforzata dove già esistente, al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni e la «vicinanza» del servizio.

I servizi digitali fanno cioè parte di un piano complessivo di semplificazione dell'accesso e dell'erogazione dei servizi, volto, da un lato, a favorire l'offerta di servizi digitali automatici (registrazione, adempimenti, ecc.), e dall'altro, a facilitare le relazioni e il *case management*, permettendo maggiore frequenza nei contatti con gli operatori dei centri, anche se a distanza.

In alcuni casi – utenti più propensi all'uso delle nuove tecnologie e che necessitano di minore assistenza nella ricerca del posto di lavoro – le attività di *e-service* potranno, previo consenso informato, anche essere completamente sostitutive dell'erogazione di prestazioni in presenza.

La presenza fisica

La presenza fisica dei servizi resta invece fondamentale per le persone senza competenze digitali ovvero con bisogni poco compatibili con un servizio "a distanza" – come nel caso di alcune fragilità. Inoltre, la presenza diffusa aiuta anche la promozione di politiche attive del lavoro presso componenti della popolazione target difficilmente raggiungibili (ad es. giovani NEET o altri inattivi lontani dal mercato del lavoro).

La maggiore capillarità della presenza fisica non va necessariamente intesa come nuove sedi in grado di erogare tutti i livelli essenziali delle prestazioni, ma anche come unità mobili o sportelli temporanei o punti informativi, da realizzarsi ad esempio mediante accordi con i comuni o con soggetti terzi, al fine di garantire una presenza perlomeno saltuaria, facilitare l'accesso alle prestazioni, indirizzare correttamente l'utenza, fornire consulenza e orientamento in particolare a quella più fragile o più difficilmente raggiungibile.

Tali strutture «leggere», facilitando l'accesso alle prestazioni – anche mediante l'indirizzo guidato all'uso dei servizi digitali – garantiscono più facilmente il rispetto dei livelli essenziali. Le scelte, anche logistiche e di opportunità, devono quindi essere orientate alla massimizzazione del valore aggiunto rispetto a tale fine.
Appare opportuno definire specifici target per la diffusione della presenza fisica dei centri e delle strutture/unità/sportelli per facilitare l'accesso alle prestazioni. L'obiettivo è la presenza fisica – anche saltuaria – di un centro per l'impiego o sede decentrata o sportello o altra struttura almeno ogni 40 mila abitanti. I target saranno parte del Piano regionale, in cui – ove non già raggiunto – sarà indicato il percorso di sviluppo verso l'obiettivo, essendo comunque possibili motivate deroghe (nel senso della minore presenza) per le aree metropolitane/distretti del lavoro che orbitano intorno a grandi città ed essendo viceversa auspicabile un impegno maggiore per le aree interne, scarsamente popolate e con comuni di piccole dimensioni.
Il Piano dovrà necessariamente indicare anche lo sviluppo esistente e previsto dei servizi digitali, da intendersi in maniera integrata e complementare a quelli fisici.

5. I beneficiari

I beneficiari di GOL sono un gruppo molto ampio ed eterogeneo di lavoratori, che possono essere differenziati a seconda delle seguenti caratteristiche:

- presenza o meno di un'occupazione al momento della presa in carico;
- fruizione di un sostegno al reddito;
- tipo di sostegno fruito;
- esperienza lavorativa pregressa;
- particolari condizioni di fragilità e/o vulnerabilità.

In particolare, i lavoratori che possono accedere al Programma sono i seguenti:

- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori andranno individuate nell'ambito della emananda riforma

degli ammortizzatori sociali, identificando in particolare coloro che, seppur ancora formalmente occupati, sulla base delle causali o della durata degli strumenti risultano anche potenzialmente in transizione. A legislazione vigente, si tratta dei lavoratori di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015, per i quali cioè sia prevista una riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi;

- Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: si tratta in particolare di disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL;
- Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità all'erogazione del beneficio: è il caso dei percettori del reddito di cittadinanza;
- Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
- Altri disoccupati con minori *chanches* occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito: disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi (*cfr.* oltre);
- Lavoratori con redditi molto bassi (*working poor*) – ai fini del Programma GOL definiti quali i lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater, del DL n. 4/2019 (cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale).

Beneficiari e condizionalità

Diverse saranno le modalità di accesso al programma, a seconda delle caratteristiche dei gruppi di beneficiari lungo le dimensioni sopra indicate, che sostanzialmente li differenziano *in primis* rispetto agli obblighi di partecipazione.

È la cosiddetta condizionalità, cioè la necessità che i percettori di ammortizzatori sociali o di reddito di cittadinanza partecipino alle iniziative proposte pena la perdita del sostegno al reddito. Se, ad oggi, il mancato finanziamento di specifici interventi di politica attiva ha reso spesso sostanzialmente prive di efficacia le previsioni in materia, con le risorse e gli interventi di GOL si realizzano le condizioni per invertire la rotta. Ma, soprattutto, con GOL la condizionalità è più direttamente connessa ad interventi volti a migliorare l'occupabilità del lavoratore, e quindi potenzialmente vissuta non in termini punitivi o come meri adempimenti burocratici fini a sé stessi.

Nei casi di percettori di forme di sostegno al reddito, non già in carico ai servizi, le misure di GOL rappresenteranno quindi una condizione – secondo la disciplina vigente – per poter continuare a fruire della prestazione economica. Si tratta dei primi tre gruppi sopra individuati, anche se per i beneficiari in costanza di rapporto di lavoro – ove nella emananda riforma degli ammortizzatori sociali si preveda un allargamento della partecipazione – questo potrà avvenire, in taluni casi, non necessariamente in termini di obbligatorietà.

Pertanto, per coloro che accedono agli strumenti di sostegno al reddito dopo l'avvio di GOL, il Patto di servizio o il Patto per il lavoro dovranno necessariamente recepirne gli interventi e questi dovranno essere attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica.

Ad ogni modo, anche per coloro che sulla base delle vigenti disposizioni in materia di condizionalità hanno già sottoscritto tali Patti, i medesimi dovranno essere aggiornati al fine di includere le misure del Programma. In sede di prima applicazione, ciò avverrà necessariamente quando a richiederlo sia il beneficiario stesso, mentre per gli altri verrà previsto un piano di aggiornamento sulla base della capacità dei servizi in relazione all'utenza. Le modalità e le tempistiche di aggiornamento dei Patti esistenti dovranno essere indicate nel Piano regionale attuativo di GOL.

Invece, per gli altri potenziali beneficiari di GOL, non percettori di sostegno al reddito, saranno fondamentali le misure di *outreach* al fine di promuovere l'accesso al Programma.

Per alcuni gruppi – in particolare, giovani NEET e donne – le iniziative si legheranno anche, in maniera complementare, agli interventi previsti nell'ambito dei programmi operativi nazionale e regionali del nuovo Fondo sociale europeo (FSE+).

Anche all'interno di ciascun gruppo, le caratteristiche personali in termini di qualifiche e competenze sono molto diverse e conseguentemente il bisogno di assistenza nella ricerca di lavoro e/o di riqualificazione e formazione delle competenze potrà anche risultare notevolmente differenziato. Andranno pertanto distinti diversi percorsi nei servizi.

6. Le azioni di GOL

Il percorso nei servizi finalizzato all'occupazione

Il percorso nei servizi deve rispondere a principi di appropriatezza e va individuato in esito ad un processo di valutazione e *assessment* del beneficiario, volto ad individuare il suo posizionamento nel mercato del lavoro e gli specifici bisogni – in particolare in termini di competenze – e i conseguenti sostegni che ne permettano un incremento dell'occupabilità.

Il percorso – che costituirà la parte centrale del Patto di servizio o del Patto per il lavoro – deve anche essere l'esito di una negoziazione con l'interessato, finalizzata alla piena condivisione. A orientare il processo, è comunque la valutazione professionale dell'operatore, assistita da opportuni strumenti e/o metodologie di natura quantitativa e qualitativa da definire d'intesa a livello nazionale.

Non si tratta ad ogni modo di una valutazione in termini «assoluti»: i percorsi sono definiti in relazione alla disponibilità di risorse e ai target del programma. In altri termini, fermi restando gli obiettivi generali di formazione continua e apprendimento lungo l'arco della vita – di cui si avverte comunque l'urgenza a fronte dei processi di trasformazione del sistema economico in atto e dei livelli di competenze generali della forza lavoro del Paese – gli interventi a valere sulle risorse di GOL sono da intendersi come risposta da valutarsi in termini di priorità rispetto a bisogni specifici emersi in sede di valutazione.

I bisogni specifici vanno valutati nel contesto del mercato del lavoro di riferimento: a parità di competenze e di altre caratteristiche osservabili, il percorso appropriato per un dato lavoratore dipende da un'analisi della domanda di lavoro locale. Anche dal lato della domanda di lavoro è necessario quindi dotarsi di strumenti e/o metodologie di *skills intelligence* in grado di rappresentare le richieste delle imprese analogamente a quanto avviene per l'offerta, rilevando e descrivendo le competenze attraverso classificazioni e metodologie congruenti.

È dal confronto tra la domanda e l'offerta di competenze – cioè, dallo *skill gap* – che emergono le scelte specifiche da proporre al lavoratore in termini di indirizzi nella ricerca del lavoro e/o di aggiornamento o riqualificazione delle competenze.

Ad ogni modo, in molte situazioni, le politiche del lavoro da sole rischiano di essere poco efficaci a fronte di una complessità del bisogno che va oltre la sfera meramente lavorativa: in tali situazioni, da identificare in sede di *assessment*, va costruito un progetto personalizzato che richiede l'attivazione di una rete di servizi territoriali di natura sociale, sanitaria e/o educativa, a seconda del caso.

Sulla base del profilo di occupabilità, dell'analisi dello *skill gap*, della complessità del bisogno potranno così individuarsi specifici percorsi per gruppi di lavoratori dai bisogni simili. Se ne individuano cinque (o, forse, come sarà più chiaro oltre, *quattro più uno*), differenziati a seconda dell'intensità degli interventi attivati nelle sfere dell'assistenza nella ricerca del lavoro, della formazione professionale, dei servizi complementari alle politiche del lavoro.

Percorso 1: il reinserimento occupazionale

Il primo gruppo di intervento è costituito da coloro che risultano essere più vicini al mercato del lavoro e più facilmente occupabili. Sono lavoratori per i quali – sulla base delle caratteristiche osservabili – la probabilità di rimanere disoccupati per lungo tempo non è elevata e le competenze possedute possono essere più facilmente spendibili sul mercato. Il bisogno prioritario, in altri termini, è l'indirizzamento nella ricerca di lavoro, anche

valorizzando l'autonomia della persona. L'analisi qualitativa in questi casi è più semplice e si limita a restituire al lavoratore medesimo (registrandoli nel suo fascicolo elettronico) titoli di studio, qualifiche, esperienze lavorative pregresse e profili professionali di ricerca del lavoro.

La valutazione del bisogno per questi lavoratori – secondo le definizioni correnti in materia di politiche attive del lavoro – dovrebbe concludersi con un orientamento di base, comunque arricchito di un *assessment* qualitativo, seppur non approfondito. Tale orientamento di base "arricchito" riguarderà tutti i lavoratori che entrano nel programma, indipendentemente dal percorso successivo.

Il bisogno principale di chi entra in questo percorso è quello di indirizzamento e di assistenza più o meno intensiva nella ricerca del posto di lavoro, sulla base dei profili professionali di ricerca del lavoro e dell'analisi delle opportunità occupazionali del territorio.

Anche se nel primo colloquio si raccolgono le eventuali informazioni necessarie per restituire una analisi delle competenze secondo gli standard nazionali e internazionali, in via generale, per questi lavoratori non si prevede attività di formazione specifica a valere su GOL – ferme restando attività formative leggere o a valere su altre risorse – ma solo servizi di orientamento e intermediazione finalizzati all'accompagnamento al lavoro. Il loro è un **«*Percorso di reinserimento lavorativo*»**.

Va comunque garantito il diritto ad una rivalutazione del caso da parte dell'utente mediante una motivata richiesta di approfondimento dell'*assessment* qualitativo.

Resta fermo che i servizi per il reinserimento lavorativo sono rivolti anche ai beneficiari dei percorsi più intensivi, di seguito illustrati, a finalizzazione delle misure di rafforzamento dei livelli di competenze e occupabilità.

Percorsi 2 e 3: upskilling e reskilling

Considerata la «vocazione» del programma, come già detto, deve essere sempre possibile restituire all'utente una analisi delle competenze a supporto dell'orientamento di base. Questo va inteso in senso progressivo: a parte i casi in cui la formazione non appare immediatamente necessaria, quando invece si manifesta una certa distanza dal mercato del lavoro, il quadro di analisi deve essere approfondito, eventualmente in appuntamenti successivi – muovendosi dall'orientamento di base a quello specialistico.

L'obiettivo di questa analisi più approfondita è distinguere i successivi percorsi sulla base dell'intensità dell'intervento formativo richiesto e della complessità del bisogno. Ai fini della definizione degli interventi, ove in sede di *assessment* non emergano bisogni complessi che rimandano a servizi oltre la sola dimensione delle politiche del lavoro, l'analisi delle competenze deve confrontarsi, oltre che con le aspirazioni e le inclinazioni del beneficiario, con i fabbisogni generali e specifici richiesti dal mercato del lavoro.

Se la formazione appare necessaria per tutti questi lavoratori, andranno accuratamente distinti gli obiettivi, a seconda del posizionamento nel mercato del lavoro: per alcuni lavoratori apparirà necessario un **«*Percorso di aggiornamento (upskilling)*»**, in cui gli interventi formativi richiesti sono prevalentemente di breve durata e da contenuti e finalità prevalentemente professionalizzanti, richiedendosi un'attività meno intensa per il necessario adeguamento delle competenze.

Per altri lavoratori sarà più opportuno attivare un **«*Percorso di riqualificazione (reskilling)*»**, in cui è necessaria invece una più robusta attività di formazione per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato: in questo caso la formazione professionalizzante è generalmente caratterizzata da un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione e possono prevedersi anche interventi funzionali di rafforzamento delle competenze di base e trasversali.

Sia i percorsi di aggiornamento che quelli di riqualificazione, così come gli altri percorsi in cui si prevede formazione dei lavoratori, dovranno tener conto delle transizioni ecologiche e digitali in corso. Con particolare riferimento alle competenze digitali si dovrà assicurare

che sul totale di 800 mila persone che dovranno ricevere formazione professionale entro il 2025, almeno 300 mila partecipino a formazione sulle competenze digitali.

Percorso 4: lavoro ed inclusione

Nei casi di bisogni complessi, deve essere attivata la rete dei servizi territoriali, come già avviene per il reddito di cittadinanza (e prima per il REI). Eventualmente va aggiornato il quadro vigente, in maniera da poter attivare l'*equipe* multidisciplinare non solo per i beneficiari del reddito di cittadinanza (oggi avviene in questo contesto per iniziativa dei servizi sociali, cui parte della platea – quella più lontana dal mercato del lavoro – è inizialmente indirizzata), ma anche per iniziativa dei centri per l'impiego. Per questo quarto gruppo, si attiva quindi un «***Percorso lavoro ed inclusione***».

L'elemento comune di questi percorsi è la considerazione che le politiche attive del lavoro da sole non sono sufficienti a migliorare l'occupabilità del lavoratore, essendo presenti ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa.

Tali ostacoli possono essere di natura molto diversa: in alcuni casi, particolare attenzione deve essere rivolta all'accrescimento delle competenze di base; in altri, le fragilità del lavoratore – si pensi alle persone con disabilità, ma non solo – richiedono anche l'attivazione di servizi sociali e/o socio-sanitari per avvicinarlo al lavoro; in altri ancora, sono i carichi di cura che possono impedire la partecipazione al mercato del lavoro e, in questi casi, la dimensione della conciliazione – comunque da considerare trasversalmente nei diversi percorsi al fine di favorire in particolar modo l'offerta di lavoro femminile – assumerà rilevanza preminente.

Fondamentale è, quindi, la collaborazione con i servizi del territorio – educativi, sociali, sanitari e di conciliazione. Tale collaborazione non significa «delega» al trattamento della dimensione lavorativa: nei centri per l'impiego deve promuoversi lo sviluppo di professionalità in grado di dialogare con gli altri servizi territoriali e di orientare i percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro per i diversi target di utenza fragile. I bisogni di una persona con disabilità, di una madre single, di un giovane *drop out*, di un lavoratore

senza licenza media se non elementare, di un ex detenuto sono molto se non estremamente diversi. Ma anche per i più fragili, la ricerca di un'occupazione giusta deve essere sempre un obiettivo da perseguire.

Percorso 5: ricollocazione collettiva

Rispetto ai quattro percorsi individuati, vi sono situazioni in cui appare opportuno siano valutati i profili di occupabilità non singolarmente, ma per «gruppi» di lavoratori. È il caso di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione. Anche in esito a eventuali interventi normativi che potranno ridefinire la gestione delle crisi d'impresa, andranno previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro che riguardano collettività di lavoratori o un sottoinsieme consistente di essi.

In questi casi, le *chanches* occupazionali possono essere valutate non come somma di singole situazioni individuali, ma sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento al fine di cercare soluzioni attraverso un «***Percorso di ricollocazione collettiva***».

A caratterizzare questo percorso sono: la precocità dell'intervento – tipicamente attivato con i lavoratori ancora formalmente occupati; il coinvolgimento dell'azienda e dei rappresentanti dei lavoratori – parte attiva nella ricerca delle soluzioni e nella costruzione del progetto; l'attivazione di strumenti di gruppo accanto eventualmente a quelli individuali – sia in termini di orientamento che di formazione; la specificità dei percorsi proposti – potenzialmente orientati più che ad un generale riposizionamento sul mercato del lavoro ad una specifica soluzione di gruppo che favorisca il reimpiego collettivo.

Elementi trasversali

Alcuni temi restano trasversali ai quattro percorsi.

In particolare, per affrontare le sfide specifiche della transizione digitale, appare opportuna la definizione di una strategia trasversale ai diversi percorsi, anche se opportunamente modulata. In altri termini, l'*assessment* deve sempre prevedere un'analisi delle competenze digitali e, salvi i casi in cui non sia necessaria, gli interventi formativi attivati, anche quando leggeri, devono avere una componente digitale.

Valenza trasversale assumono anche gli interventi di conciliazione, in particolare per favorire l'offerta di lavoro femminile. Le eventuali esigenze di conciliazione andranno sempre verificate in sede di *assessment* e gli interventi andranno modulati sulla base del bisogno rilevato e non necessariamente previsti solo nei percorsi di lavoro e inclusione, rivolti a persone con più rilevanti carichi di cura.

7. I livelli essenziali di GOL

Nell'ambito del quadro attuale definitorio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2018, n. 4), è necessario enucleare quelle prestazioni che costituiranno i diritti e/o gli standard di servizio che dovranno essere garantiti a tutti i beneficiari di GOL.

Se da un lato il quadro delineato dal DM n. 4 del 2018 rappresenta una utile rappresentazione analitica dell'ampio sistema delle politiche attive del lavoro – declinando in dettaglio, sostanzialmente, quanto elencato dall'articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2015 – dall'altro lato, in assenza di risorse specificamente dedicate al finanziamento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni ivi previste, la loro esigibilità appare limitata.

Con GOL è possibile superare questo limite, considerato che, da un lato, il programma trova il suo avvio nel momento in cui va compiendosi lo storico rafforzamento degli organici e delle strutture del sistema pubblico dei centri per l'impiego, previsto nell'ambito della disciplina del Reddito di cittadinanza, e, dall'altro, la specifica copertura finanziaria prevista dal PNRR garantisce che – per almeno un lustro – siano appositamente e

adeguatamente finanziati i percorsi prima descritti, che possono costituire veri e propri diritti del lavoratore, oltre che doveri, in caso di condizionalità.

Fermo quindi restando il quadro dell'allegato B del DM n. 4 del 2018 e nelle more della sua eventuale ridefinizione, nell'ambito di GOL possiamo definire specifici livelli essenziali che rappresentano l'iter evolutivo della rete dei servizi per il lavoro: il passaggio è quello dalla definizione dei confini e dei contenuti delle politiche – essenziale punto di partenza nell'uniformare le pratiche e i linguaggi – all'effettiva uniformità delle prestazioni da erogare per beneficiari dalle caratteristiche simili.

I livelli essenziali di GOL costituiscono quindi uno specifico sottoinsieme nell'ambito del più ampio quadro vigente (cfr. Figura 6): un sottoinsieme per il quale vengono definite le prestazioni in relazione ai beneficiari in maniera unitaria e misurabile.

Lo specifico contenuto delle prestazioni erogate per ciascun livello essenziale va inteso in senso dinamico, fermo restando il vincolo che il programma resti finanziariamente sostenibile, sulla base di apposite intese tecniche in relazione:

- ai target fissati per il programma;
- ai costi delle prestazioni.

Le stime iniziali – approvate dalla Commissione UE – che hanno portato alla definizione dei target nell'ambito del PNRR sono state basate sulle misure a suo tempo adottate nell'ambito della Garanzia Giovani (*Delegated Regulation (EU) 2017/90 of the Commission of 31 October 2016*). Il programma è quindi immediatamente operativo utilizzando le unità di costo standard (UCS) validate per ciascuna misura in Garanzia Giovani. Previa validazione da parte dell'amministrazione centrale competente, ove il raggiungimento del target individuato a livello regionale in sede di riparto delle risorse di GOL resti finanziariamente sostenibile, potranno eventualmente essere utilizzate, nelle more della revisione delle UCS nazionali (cfr. oltre), UCS validate nell'ambito dei programmi operativi regionali (POR) FSE per corrispondenti misure di politica attiva già attuate a livello regionale.

Fermi restando i target e la sostenibilità finanziaria, appare però opportuno rivedere rapidamente in sede attuativa – possibilmente entro la fine del 2021 – le misure e le unità

di costo standard per poter consentire di adeguare gli strumenti di *assessment*, ridefinire le misure ove necessario per adattarle agli obiettivi di GOL e per aggiornare i costi delle prestazioni ai fini dell'erogazione delle risorse.

Figura 6

I livelli essenziali di GOL

Ogni variazione di strumenti e costi sarà approvata dallo *Steering Committee* di GOL, organismo coordinato dall'ANPAL in cui sono rappresentate tutte le Regioni e le Province Autonome. I compiti di tale Comitato – con la costituzione del quale verrà formalizzato il gruppo di lavoro che ha già contribuito alla definizione di questo Programma – non si limiteranno all'approvazione in sede tecnica della strumentazione attuativa di GOL; si tratterà anche di una comunità di pratiche e, più in generale, di una vera e propria cabina

di regia – condivisa tra il livello centrale e quello regionale – per l'attuazione e il monitoraggio del Programma.

8. Gli strumenti per la personalizzazione delle misure

Dal profiling all'assessment

Nell'ottica dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale è essenziale che l'indirizzamento nei diversi percorsi prima identificati avvenga sulla base di principi e metodologie condivise a livello nazionale.

Già in passato è stato da questo punto di vista fatto del lavoro condiviso che ha prodotto, per le finalità qui evidenziate, i seguenti documenti:

- ✓ Profilazione quantitativa (*Delibera Cda Anpal n. 6/2016*)
- ✓ Profilazione qualitativa (*Delibera Cda Anpal n. 19/2018*)
- ✓ Profilazione qualitativa approfondita per i beneficiari del reddito di cittadinanza (*Accordo Conferenza Unificata 23 novembre 2020*)

Tuttavia, il *profiling* vigente, finalizzato ad identificare la distanza dal mercato del lavoro, non sembra essere adeguato ai fini prima descritti, sia perché poco selettivo (la popolazione tende ad essere concentrata, sulla base delle variabili utilizzate, intorno ad un *range* limitato di valori della probabilità di disoccupazione di lunga durata) sia perché a parità di caratteristiche osservabili in sede «quantitativa» emergono notevoli differenze in termini di bisogni. Anche la cosiddetta profilazione qualitativa necessita di una revisione, considerato che sembra essere svolta dalle Regioni con strumenti diversi da quelli messi a disposizione da ANPAL o su sistemi diversi, non prevedendosi la condivisione delle informazioni raccolte.

Gli strumenti e le metodologie devono essere adeguati e resi comuni per individuare in maniera uniforme sul territorio nazionale l'appropriatezza dei percorsi nei servizi. La caratteristica principale di GOL è la personalizzazione dei percorsi, distinti sulla base di una valutazione multidimensionale. La profilazione quantitativa da questo punto di vista

– individuando la probabilità teorica di diventare disoccupati di lunga durata sulla base di alcune variabili osservabili (tipicamente, età, sesso, residenza, titolo di studio, esperienze lavorative pregresse, ecc.) – resta certamente uno strumento utile a disposizione dell'operatore, ma deve essere opportunamente adeguata e migliorata rispetto all'esistente, tenuto conto delle informazioni che si acquisiscono in sede amministrativa con la prevista dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di partecipazione a misure di politica attiva.

Avendo ben presenti le finalità del Programma, l'*assessment* rappresenta invece una valutazione più complessa e approfondita, in un contesto partecipato in cui non vi sono automatismi, che parta dalle competenze del lavoratore, dai suoi bisogni determinanti per l'occupabilità – anche oltre la sfera lavorativa e delle competenze –, dalle sue aspirazioni, ma anche dalle concrete opportunità occupazionali che il mercato del lavoro e il sistema delle imprese locali offre.

Il quadro di analisi andrà composto esaminando le seguenti dimensioni:

- ✓ Condizione nel mercato del lavoro;
- ✓ Titoli di studio e esperienze formative;
- ✓ Aspettative, aspirazioni, professioni ricercate;
- ✓ Competenze digitali;
- ✓ Competenze multilinguistiche;
- ✓ Proattività nella ricerca del lavoro (motivazioni, strategie, attività e canali di ricerca attivati);
- ✓ Autonomia negli spostamenti e disponibilità alla mobilità territoriale;
- ✓ Vincoli oggettivi all'occupabilità: dimensioni, non direttamente connesse al bagaglio formativo o lavorativo, che pongono limiti concreti alla possibilità di svolgere attività lavorative (impegni di cura di figli o altri familiari, questioni di conciliazione con percorsi di studio/formazione, condizioni di salute);
- ✓ Fattori di vulnerabilità (situazione economica, condizione abitativa, reti familiari, di prossimità e sociali).

Nello specifico delle competenze, quelle in possesso del lavoratore e quelle richieste dal mercato devono confrontarsi usando il medesimo linguaggio, che è quello degli standard di classificazione nazionali definiti nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze e degli standard internazionali ad esso correlati (ad esempio la tassonomia ESCO). Come detto in fase di presentazione degli obiettivi del Programma, la capacità analitica di prevedere la richiesta di competenze deve essere rafforzata. Saranno messi a disposizione strumenti dinamici che permettano di ricondurre a tali standard le richieste del mercato del lavoro locale, in maniera da rapportarle alla specifica situazione del singolo utente, individuare lo *skill gap* e l'eventuale successivo percorso formativo più adeguato.

Le Regioni e le Province Autonome potranno dotarsi di propri strumenti, anche perché sono presenti buone prassi a livello territoriale e utili investimenti sono già stati fatti nella direzione auspicata. Resta però essenziale che l'*output* degli eventuali strumenti regionali sia il medesimo, standardizzato ed interoperabile, secondo quanto condiviso a livello nazionale, in maniera da alimentare il fascicolo elettronico personale e le altre banche dati nazionali, facendo sì che il sistema delle politiche attive possa essere monitorato unitariamente.

La definizione condivisa dei requisiti nazionali appare in particolare necessaria per la revisione dei costi standard e per permettere agli operatori privati delle Agenzie per il lavoro di essere parte integrante del sistema, con regole chiare sulle attività che potranno essere remunerate "a processo", accanto a quelle legate invece al "risultato" occupazionale e, cioè, in particolare, al collocamento al lavoro delle persone con minori *chanches*.

Le misure di politica attiva e la formazione professionale

Come evidenziato precedentemente e come chiaramente emerge dai percorsi che costituiscono GOL, uno degli elementi essenziali del Programma è l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e la formazione professionale.

Le singole concrete misure di politica attiva sono demandate alle Regioni, sulla base degli standard già fissati al livello nazionale nell'ambito della Garanzia Giovani e che andranno aggiornati sulla base degli obiettivi di GOL.

Quanto alla formazione professionale – competenza esclusiva regionale – sarà invece il Piano nuove competenze a fissare più specificatamente le caratteristiche che dovrà assumere su base nazionale nel contesto di GOL: in particolare, nell'ottica della personalizzazione degli interventi, la formazione dovrà rispondere ai fabbisogni specifici rilevati in sede di *assessment* e a quanto richiesto dalle imprese sul territorio (*cfr*. anche oltre i patti territoriali). Andrà favorito il più possibile il coinvolgimento delle imprese nell'erogazione stessa della formazione o nella definizione del suo contenuto, da un lato, individuando percorsi sia di aggiornamento che di riqualificazione in modalità duale, dall'altro, finanziando percorsi di formazione specifica richiesti, condizionati all'assunzione, ovvero coprendo i costi sostenuti per il percorso formativo, a seguito dell'assunzione medesima. Sono esperienze già attuate in alcune Regioni e che si dimostrano di successo.

Ad ogni modo, tutta l'offerta formativa territoriale deve essere coinvolta. Con opportuno intervento normativo, anche i fondi interprofessionali – oggi impegnati soprattutto nella formazione continua – potranno essere coinvolti nella formazione dei disoccupati e dei lavoratori in transizione.

I patti territoriali

Nell'ambito di GOL, al fine di meglio orientare le scelte di programmazione in sede locale degli interventi sulle competenze dei lavoratori, potranno essere sperimentati dei "Patti Territoriali", in attuazione degli indirizzi dell'Agenda Europea delle Competenze. Si tratta di accordi quadro tra il Ministero e la Regione volti all'ottimizzazione, in specifici settori o filiere produttive territorialmente localizzate, del rapporto tra i sistemi del lavoro, dell'istruzione e formazione e dell'imprenditoria per garantire opportunità occupazionali

e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle imprese anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale.

I Patti individuano i settori e le filiere produttive scelti dalla Regione sulla base di considerazioni legate alla necessità di intervento in situazioni di criticità ma anche rispetto agli ambiti che mostrano maggiore vivacità nella ripresa e che offrono promettenti opportunità occupazionali.

I Patti verranno declinati operativamente dalle Regioni mediante Piani operativi territoriali condivisi con il Ministero e l'ANPAL e dovranno prevedere:

- ✓ una specifica analisi della domanda di lavoro e dello *skill gap* esistente nei settori e nei territori che sono oggetto del Patto;
- ✓ l'analisi della reale offerta formativa disponibile rispetto al fabbisogno rilevato;
- ✓ la definizione dell'offerta formativa mancante e una rappresentazione dell'offerta formativa complessiva (rafforzamento dell'offerta formativa nell'ambito del Piano operativo) al fine di attivare i percorsi di miglioramento delle competenze dei lavoratori e dei disoccupati e ridurre lo *skill gap*, anche in ottica di rafforzare una filiera «lunga» della formazione tecnica e professionale delle persone;
- ✓ il rafforzamento del coordinamento della rete dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, con il sistema della formazione in funzione delle priorità individuate;
- ✓ il coinvolgimento del sistema delle imprese per lo sviluppo delle capacità di individuare ed esprimere i propri fabbisogni di competenze a breve, medio e lungo termine e per la valorizzazione della loro capacità formativa e della loro dotazione strumentale e tecnologica, anche tramite lo sviluppo del sistema di formazione duale.

I Patti vedono la partecipazione attiva degli enti locali interessati, delle parti sociali, del sistema delle imprese e degli altri *stakeholder* interessati. Inoltre, potranno anche riguardare altri strumenti di politica attiva e aree di interesse nazionale di livello subregionale.

Innovazione, sperimentazione, valutazione

Il programma GOL deve essere anche uno spazio di innovazione e sperimentazione. Si prevede nell'ambito di GOL l'attivazione di una specifica riserva nazionale di finanziamento di appositi progetti su scala ridotta, da adottare d'intesa con le regioni aderenti, la cui valutazione rigorosa, se positiva, potrà portare ad estendere la scala dell'intervento ed eventualmente a modificare le *policy* nazionali.

Alcune aree di sperimentazione possono essere già individuate.

Una prima area non può che riguardare l'ambito delle competenze digitali. A partire dalla mappatura delle migliori pratiche formative nazionali/regionali/internazionali nel campo, in alcune filiere selezionate si intendono implementare percorsi di formazione digitale potenzialmente efficaci, procedendo con il monitoraggio e la valutazione quantitativa dei risultati utilizzando tecniche statistico-econometriche. Si procederà a estendere su scale crescenti solo i percorsi formativi per i quali è stata dimostrata quantitativamente l'efficacia, scartando invece quelli inefficaci.

Altra area di sperimentazione potrà riguardare percorsi di attivazione per target occupazionali che più difficilmente si rivolgono ai centri per l'impiego. Il percorso prevede la mappatura e/o la promozione di spazi accreditati o accreditabili – anche in collaborazione con i comuni – per *co-working*, *fab lab* e incubazione e/o accelerazione di impresa finalizzati alla creazione di comunità professionali che facilitino l'auto-impiego. In funzione della qualità dell'ecosistema locale (qualità e quantità di spazi di innovazione e incubazione esistenti/attivabili) il programma può finanziare l'inserimento di specifici target di lavoratori in queste comunità professionali riprendendo modelli già sperimentati in passato in alcuni contesti locali.

Indubbiamente, un'area di attenzione sarà – considerata la vocazione del programma – quella della fragilità e vulnerabilità: si potranno sperimentare forme di occupazione «protetta» o percorsi di accompagnamento dedicato, con il coinvolgimento del terzo settore, per le persone con disabilità grave o per i disoccupati più fragili.

ALLEGATO *B*

Allegato B

Tabella 1. Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province Autonome – prima assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 "*1.1 Politiche attive del lavoro e formazione*" del PNRR, pari al 20% del totale.

REGIONE	Flusso di beneficiari NASPI (INPS, 2019)	Beneficiari RDC correnti indirizzati ai CPI (ANPAL, stock al 30.6.2021)	Persone in cerca di occupazione (RFL Istat, media 2020)	Occupati (RFL Istat, media 2020)	Lavoratori in CIGS (INPS, media triennio 2017-19)	QUOTE RIPARTO (%)	Somme assegnate (prima annualità)
Pesi	0,40	0,10	0,35	0,05	0,10		
Abruzzo	2,65	1,84	2,17	2,13	2,72	2,38	20.944.000,00
Basilicata	1,09	0,88	0,76	0,82	2,66	1,10	9.680.000,00
Calabria	3,57	7,83	5,74	2,30	1,82	4,52	39.776.000,00
Campania	10,68	26,06	15,28	7,05	9,96	13,57	119.416.000,00
Emilia-Romagna	8,03	2,08	5,22	8,69	6,55	6,34	55.792.000,00
Friuli-Venezia Giulia	1,95	0,46	1,33	2,24	2,28	1,63	14.344.000,00
Lazio	8,05	7,51	10,12	10,21	14,97	9,52	83.776.000,00
Liguria	2,69	1,26	2,36	2,62	2,56	2,42	21.296.000,00
Lombardia	12,50	6,59	10,09	19,24	13,57	11,51	101.288.000,00
Marche	2,82	1,18	2,14	2,72	3,03	2,43	21.384.000,00
Molise	0,54	0,60	0,48	0,46	0,42	0,51	4.488.000,00
P.A. Bolzano	1,33	0,03	0,43	1,10	0,16	0,76	6.688.000,00
P.A. Trento	1,62	0,25	0,57	1,03	0,60	0,98	8.624.000,00
Piemonte	5,80	4,61	6,25	7,76	10,62	6,42	56.496.000,00
Puglia	7,33	8,13	8,63	5,33	8,16	7,85	69.080.000,00
Sardegna	4,47	3,62	3,72	2,46	1,50	3,73	32.824.000,00
Sicilia	8,56	21,32	12,71	5,89	4,83	10,78	94.864.000,00
Toscana	6,84	3,31	4,85	6,91	6,47	5,76	50.688.000,00
Umbria	1,26	0,81	1,37	1,56	1,42	1,28	11.264.000,00
Valle d'Aosta	0,35	0,05	0,15	0,24	0,05	0,21	1.848.000,00
Veneto	7,87	1,58	5,63	9,24	5,65	6,30	55.440.000,00
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	880.000.000,00

Tabella 2. Obiettivi assegnati alle Regioni e Province Autonome – contributo regionale al raggiungimento del target di cui all'intervento M5C1-1 "*1.1 Politiche attive del lavoro e formazione*" del PNRR, pari al 20% del totale.

REGIONE	QUOTE RIPARTO (%) (A)	Obiettivi regionali al 31.12.2022 (B)			Traguardi (*milestone*) regionali al 31.12.2022 (C)
		Numero di beneficiari di GOL	di cui: coinvolti in attività di formazione	di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali	Numero di beneficiari di GOL
Abruzzo	2,38	14.280	3.808	1.428	7.140
Basilicata	1,10	6.600	1.760	660	3.300
Calabria	4,52	27.120	7.232	2.712	13.560
Campania	13,57	81.420	21.712	8.142	40.710
Emilia-Romagna	6,34	38.040	10.144	3.804	19.020
Friuli-Venezia Giulia	1,63	9.780	2.608	978	4.890
Lazio	9,52	57.120	15.232	5.712	28.560
Liguria	2,42	14.520	3.872	1.452	7.260
Lombardia	11,51	69.060	18.416	6.906	34.530
Marche	2,43	14.580	3.888	1.458	7.290
Molise	0,51	3.060	816	306	1.530
P.A. Bolzano	0,76	4.560	1.216	456	2.280
P.A. Trento	0,98	5.880	1.568	588	2.940
Piemonte	6,42	38.520	10.272	3.852	19.260
Puglia	7,85	47.100	12.560	4.710	23.550
Sardegna	3,73	22.380	5.968	2.238	11.190
Sicilia	10,78	64.680	17.248	6.468	32.340
Toscana	5,76	34.560	9.216	3.456	17.280
Umbria	1,28	7.680	2.048	768	3.840
Valle d'Aosta	0,21	1.260	336	126	630
Veneto	6,30	37.800	10.080	3.780	18.900
Totale	100,00	600.000	160.000	60.000	300.000

Tabella 3. Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province Autonome afferenti al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale – Anno 2021*

REGIONE	Flusso di beneficiari NASPI (INPS, 2019)	Lavoratori in CIGS (INPS, media triennio 2017-19)	QUOTE RIPARTO (%)	Somme attribuite
Pesi	**0,80**	**0,20**		
Abruzzo	2,73	2,74	**2,73**	**1.365.000,00**
Basilicata	1,12	2,68	**1,43**	**715.000,00**
Calabria	3,68	1,83	**3,31**	**1.655.000,00**
Campania	11,00	10,04	**10,81**	**5.405.000,00**
Emilia-Romagna	8,27	6,60	**7,94**	**3.970.000,00**
Friuli-Venezia Giulia	2,01	2,30	**2,07**	**1.035.000,00**
Lazio	8,30	15,09	**9,66**	**4.830.000,00**
Liguria	2,77	2,58	**2,73**	**1.365.000,00**
Lombardia	12,88	13,67	**13,04**	**6.520.000,00**
Marche	2,91	3,05	**2,94**	**1.470.000,00**
Molise	0,55	0,42	**0,52**	**260.000,00**
Piemonte	5,98	10,70	**6,92**	**3.460.000,00**
Puglia	7,55	8,22	**7,68**	**3.840.000,00**
Sardegna	4,61	1,51	**3,99**	**1.995.000,00**
Sicilia	8,82	4,87	**8,03**	**4.015.000,00**
Toscana	7,05	6,52	**6,94**	**3.470.000,00**
Umbria	1,30	1,43	**1,33**	**665.000,00**
Valle d'Aosta	0,36	0,06	**0,30**	**150.000,00**
Veneto	8,11	5,69	**7,63**	**3.815.000,00**
Totale	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000,00**

* Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto delle risorse del Fondo

21A07646

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2021.

Nomina del commissario straordinario delle società Tirrenia Navigazione S.p.a. e Siremar - Sicilia regionale marittima S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Vista il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, secondo il quale «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2010, con il quale la Tirrenia Navigazione S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2010, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.a. Siremar - Sicilia regionale marittima, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 2014, con il quale l'organo commissariale delle sopracitate società del Gruppo Tirrenia in a.s. è stato integrato, ai sensi del sopracitato art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, con la nomina dei signori avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro e prof. Beniamino Caravita di Toritto;

Preso atto del decesso del dott. Giancarlo D'Andrea in data 28 dicembre 2014;

Vista la comunicazione in data 12 gennaio 2016, con la quale l'avv. Chimenti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto in data 19 febbraio 2016, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Tirrenia e Siremar, sono stati nominati commissari straordinari - ad integrazione del collegio - il dott. Gerardo Longobardi, nato a Roma, il 17 luglio 1958, e il prof. Stefano Ambrosini, nato a Torino, il 2 maggio 1969;

Preso atto della scomparsa del prof. Beniamino Caravita di Toritto, avvenuta in data 25 novembre 2021;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del collegio commissariale, in conformità a quanto previsto dal citato art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2011, n. 164);

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuta pertanto, la necessità di dover procedere alla nomina del commissario straordinario nel collegio commissariale delle società Tirrenia Navigazione S.p.a. e Siremar - Sicilia regionale marittima S.p.a. in amministrazione straordinaria, così come previsto dall'art. 1 della menzionata direttiva del 12 maggio 2021;

Visto il *curriculum* dell'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro ritenuto idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario nella più volte richiamata procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Tirrenia Navigazione S.p.a. e Siremar - Sicilia regionale marittima S.p.a. è nominato commissario straordinario l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro.

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Tirrenia Navigazione S.p.a. e Siremar - Sicilia regionale marittima S.p.A, l'organo commissariale risulta così composto:

prof. Stefano Ambrosini;

dott. Gerardo Longobardi;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato:

al Tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07525

DECRETO 15 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Cerreta società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «La Cerreta - società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della società cooperativa, aggiornata al 6 novembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 25.984,00, si riscontrano debiti a breve di euro 240.714,00 e un patrimonio netto negativo di euro - 218.452,00;

Considerato che in data 28 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 1° dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 1° dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Paolo Storace;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Cerreta – società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», con sede in Genova (codice fiscale 01329120115) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Storace, nato a Genova il 28 aprile 1961 (codice fiscale STRPLA61D28D969X), ivi domiciliato, in via Ilva, n. 4/2.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07556

DECRETO 15 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Guido Rossa 2 società cooperativa edilizia», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 15 luglio 2019, n. 115/2019 del Tribunale di Bari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Guido Rossa 2 società cooperativa edilizia»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei

modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 1° dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 1° dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Costantini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Guido Rossa 2 società cooperativa edilizia» con sede in Modugno (BA), (codice fiscale 06564290721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Costantini nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 24 gennaio 1985 (codice fiscale CSTFNC85A24A048U), domiciliato in Adelfia (BA), via Solitaria n. 48.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07557

DECRETO 15 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Nonsoloassistenza», in Cicagna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 19 aprile 2021 n. 34/2021 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Nonsoloassistenza», aderente alla Associazione generale cooperative italiane;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 1° dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 1° dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Enrico Pastorino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Nonsoloassistenza» con sede in Cicagna (GE) (codice fiscale 01669980995) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Pastorino, nato a Campo Ligure (GE) il 3 maggio 1966 (codice fiscale PSTNRC66E03B538B), domiciliato in Genova, corso Aurelio Saffi, n. 7/3.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1467/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 249 del 16 marzo 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 79 del 1° aprile 2021, con la quale la società VIM S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Pantorc» (pantoprazolo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 049171034, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2021 con la quale la società VIM S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Pantorc» (pantoprazolo);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«40 mg compressa gastroresistente» 14 compresse - A.I.C. n. 049171034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,39;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8,90;

nota AIFA 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» (pantoprazolo), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» (pantoprazolo), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07408

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1466/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umcno e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella

legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 251 del 16 marzo 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 79 del 1° aprile 2021, con la quale la società VIM S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Pantorc» (pantoprazolo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 049171046, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2021 con la quale la società VIM S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Pantorc» (pantoprazolo);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049171046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,23;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5,34;

nota AIFA 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantorc» (pantoprazolo), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» (pantoprazolo), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07409

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Coversyl», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1444/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-

luppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 489 del 20 settembre 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2017, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045346018, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045346018, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa

dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045346018;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COVERSYL (perindopril), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione: «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse - A.I.C. n. 045346018 (in base 10) 1C7V72 (in base 12);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Coversyl» (perindopril), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07410

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Coversyl», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1443/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 498 del 22 settembre 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2017, con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045331016, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1528/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045331016, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2021 con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045331016;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COVERSYL (perindopril), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione: «5 mg compressa rivestita con film» 30 compresse - A.I.C. n. 045331016 (in base 10) 1C7DL8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Coversyl» (perindopril), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midazolam Accord»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 196 del 13 dicembre 2021

Procedura europea n. NL/H/4842/001-002/DC e NL/H/4842/001/II/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MIDAZOLAM ACCORD, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona, Moll De Barcelona S/N, Worldtrade Center, Edificio Est, 6° Planta, 08039 (ES).

Confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 048992010 (in base 10) 1GR3SB (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita.

Validità prodotto: due anni.

Periodo di validità dopo diluizione:

è stata dimostrata la stabilità chimica e fisica delle diluizioni per ventiquattro ore a temperatura ambiente (15 - 25°C) o per tre giorni da +2 a +8 °C.

Dal punto di vista microbiologico, le diluizioni devono essere usate immediatamente.

Se non usate immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di diretta responsabilità dell'utente e normalmente non dovrebbero superare le ventiquattro ore da +2 a +8 °C, a meno che la diluizione non sia stata preparata in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Per le condizioni di conservazione del medicinale diluito vedere la sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di soluzione contiene midazolam cloridrato che corrisponde a 1 mg di midazolam;

ogni siringa preriempita da 5 ml contiene midazolam cloridrato che corrisponde a 5 mg di midazolam;

eccipienti:

cloruro di sodio, acido cloridrico concentrato (per la solubilizzazione e l'aggiustamento del *pH)*, sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice, Polonia;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A, Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta;

Laboratori Fundació Dau, C/ C, 12-14 Pol. Ind., Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: «Midazolam Accord» è un sedativo a breve durata d'azione che è indicato:

in adulti:

sedazione cosciente prima e durante procedure diagnostiche o terapeutiche con o senza anestesia locale.

Anestesia

Premedicazione prima dell'induzione dell'anestesia

Induzione dell'anestesia

Come componente sedativo nell'anestesia combinata

Sedazione in terapia intensiva;

in bambini:

sedazione cosciente prima e durante procedure diagnostiche o terapeutiche con o senza anestesia locale.

Anestesia

Premedicazione prima dell'induzione dell'anestesia

Sedazione in terapia intensiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 048992010 (in base 10) 1GR3SB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 048992010 (in base 10) 1GR3SB (in base 32).

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07517

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trevid»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 197 del 13 dicembre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TREVID, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Konpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pietro Della Valle n. 1 - 00193, Roma (RM) Italia.

Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro con contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 048392017 (in base 10) 1G4TUK (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 048392029 (in base 10) 1G4TUX (in base 32);

«25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 048392031 (in base 10) 1G4TUZ (in base 32);

«50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 048392043 (in base 10) 1G4TVC (in base 32).

Forma farmaceutica:

gocce orali, soluzione;

soluzione orale in contenitore monodose.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

conservare nella confezione originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Non refrigerare.

Composizione:

principio attivo:

«Trevid» 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

10 ml contengono: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.;

«Trevid» 25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.;

«Trevid» 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.;

eccipienti: olio di oliva raffinato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Lachifarma S.r.l. - Laboratorio chimico farmaceutico salentino, S.S.16 - Zona industriale, 73010 - Zollino (LE), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

«Trevid» 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione:

prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

«Trevid» 25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei casi in cui l'aderenza terapeutica non sia ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo.

Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto;

«Trevid» 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose:

trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07518

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vipranop»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 198 del 13 dicembre 2021

Procedura europea n. NL/H/5186/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VIPRANOP, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 Rue Alexander Fleming, Francia (FR).

Confezioni:

«10 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 048939019 (in base 10) 1GPJ0C (in base 32);

«10 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 048939021 (in base 10) 1GPJ0F (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto: due anni.

La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per ventiquattro ore a 30°C in una siringa di polipropilene. Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non dovrebbero essere superiori a ventiquattro ore a 2-8°C, a meno che la manipolazione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari per la conservazione:

conservare a temperatura inferiore a 25°C;

tenere il flaconcino nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.

Composizione:

ogni ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene:

principio attivo: 10 microgrammi di noradrenalina (norepinefrina) tartrato monoidrata, equivalenti a 5 microgrammi di noradrenalina (norepinefrina) anidra;

eccipienti:

sodio cloruro;

disodio edetato;

acido cloridrico (regolazione del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili;

ogni flaconcino da 20 ml contiene:

principio attivo: 200 microgrammi di noradrenalina (norepinefrina) tartrato monoidrata, equivalenti a 100 microgrammi di noradrenalina (norepinefrina) anidra;

eccipienti:

sodio cloruro;

disodio edetato;

acido cloridrico (regolazione del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoire Aguettant 1, Rue Alexander Fleming, 69007 Lyon, Francia.

Indicazioni terapeutiche: ripristino e mantenimento della pressione sanguigna peri-operatoria negli adulti a seguito di ipotensione indotta da anestesia spinale o generale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07519

Rettifica della determina AAM/PPA n. 854/2021 del 17 novembre 2021, relativa al medicinale per uso umano «Paracetamolo Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 931/2021 del 15 dicembre 2021

La determina AAM/PPA n. 854/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 284 del 29 novembre 2021 e relativa al medicinale PARACETAMOLO AUROBINDO ITALIA, è rettificata per la correzione della classe di rimborsabilità delle nuove confezioni autorizzate in aggiunta da «C BIS» a «Cnn».

Codice pratica: C1A/2021/14.

Numero procedura: PT/H/1659/002/IA/007.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma Italia s.r.l. (codice SIS 3199).

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07520

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella».

La COVIP, con delibera del 15 novembre 2021, ha disposto la proroga di un anno della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella» (iscritto all'albo dei Fondi Pensione n. 1041), ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

21A07526

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio v.e. per le Province siciliane.

La COVIP, con delibera del 30 novembre 2021, ha disposto la proroga di un anno della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio V.E. per le Province siciliane (iscritto all'albo dei fondi pensione n. 1385), ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

21A07527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1287
Yen	127,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,421
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85128
Fiorino ungherese	364,43
Zloty polacco	4,5924
Nuovo leu romeno	4,9462
Corona svedese	10,2688
Franco svizzero	1,0416
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	10,2943
Kuna croata	7,5265
Rublo russo	83,3889
Lira turca	15,5642
Dollaro australiano	1,6034
Real brasiliano	6,416
Dollaro canadese	1,4437
Yuan cinese	7,1986
Dollaro di Hong Kong	8,8053
Rupia indonesiana	16306,04
Shekel israeliano	3,5726
Rupia indiana	85,119
Won sudcoreano	1333,81
Peso messicano	23,9694
Ringgit malese	4,7817
Dollaro neozelandese	1,6703
Peso filippino	56,915
Dollaro di Singapore	1,5456
Baht tailandese	38,252
Rand sudafricano	18,0231

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07573

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1256
Yen	127,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,465
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,84933
Fiorino ungherese	365,88
Zloty polacco	4,5942
Nuovo leu romeno	4,9488
Corona svedese	10,2573
Franco svizzero	1,0414
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	10,19
Kuna croata	7,5205
Rublo russo	83,7755
Lira turca	15,369
Dollaro australiano	1,5836
Real brasiliano	6,3327
Dollaro canadese	1,4258
Yuan cinese	7,1671
Dollaro di Hong Kong	8,7753
Rupia indonesiana	16175,52

Shekel israeliano	3,5495
Rupia indiana	84,878
Won sudcoreano	1325,5
Peso messicano	23,8972
Ringgit malese	4,7635
Dollaro neozelandese	1,6607
Peso filippino	56,772
Dollaro di Singapore	1,538
Baht tailandese	37,91
Rand sudafricano	17,9612

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07574

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1299
Yen	128,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,475
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85603
Fiorino ungherese	368,13
Zloty polacco	4,5962
Nuovo leu romeno	4,9488
Corona svedese	10,2513
Franco svizzero	1,0432
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	10,096
Kuna croata	7,525
Rublo russo	83,3019
Lira turca	15,4796
Dollaro australiano	1,5841
Real brasiliano	6,335
Dollaro canadese	1,4281
Yuan cinese	7,1726
Dollaro di Hong Kong	8,8088
Rupia indonesiana	16205,54
Shekel israeliano	3,5176
Rupia indiana	85,2345
Won sudcoreano	1328,25
Peso messicano	23,6365
Ringgit malese	4,7733
Dollaro neozelandese	1,6659
Peso filippino	56,784
Dollaro di Singapore	1,5415
Baht tailandese	37,829
Rand sudafricano	17,8168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07575

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1311
Yen	128,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,434
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,8574
Fiorino ungherese	365,81
Zloty polacco	4,6045
Nuovo leu romeno	4,9493
Corona svedese	10,257
Franco svizzero	1,0446
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	10,155
Kuna croata	7,5305
Rublo russo	83,2976
Lira turca	15,6175
Dollaro australiano	1,584
Real brasiliano	6,2718
Dollaro canadese	1,4363
Yuan cinese	7,2114
Dollaro di Hong Kong	8,8186
Rupia indonesiana	16265,76
Shekel israeliano	3,513
Rupia indiana	85,5075
Won sudcoreano	1331,42
Peso messicano	23,8011
Ringgit malese	4,7693
Dollaro neozelandese	1,6672
Peso filippino	57,045
Dollaro di Singapore	1,5446

Baht tailandese	37,96
Rand sudafricano	18,019

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07576

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1273
Yen	128,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,365
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85355
Fiorino ungherese	365,58
Zloty polacco	4,6123
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	10,2463
Franco svizzero	1,0424
Corona islandese	147,8
Corona norvegese	10,1335
Kuna croata	7,525
Rublo russo	82,8024
Lira turca	15,6908
Dollaro australiano	1,5765
Real brasiliano	6,2923
Dollaro canadese	1,434
Yuan cinese	7,1814
Dollaro di Hong Kong	8,7918
Rupia indonesiana	16202,7
Shekel israeliano	3,4931
Rupia indiana	85,3105
Won sudcoreano	1331,35
Peso messicano	23,6094
Ringgit malese	4,7488
Dollaro neozelandese	1,6635
Peso filippino	56,746
Dollaro di Singapore	1,5396
Baht tailandese	37,945
Rand sudafricano	18,0414

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07577

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-306) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.